SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 29 novembre 2005.

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15232).

DELIBERAZIONE 29 novembre 2005.

Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15233).

05A11508-05A11509

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Proroga degli stati di emergenza, in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori della provincia di Massa Carrara, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, e delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, nei giorni 29 e 30 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente gli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003 nel territorio della provincia di Massa Carrara è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota dell'Assessore all'ambiente e tutela del territorio, protezione civile, politiche per la montagna della Regione Toscana in data 8 novembre 2005, nella quale si chiede di prorogare i sopra citati stati d'emergenza in atto sul territorio della medesima regione;

Considerata la necessità di prevedere un adeguato periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per l'espletamento degli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, ed anche in conseguenza dell'avvenuta ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa gli stati di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003, e delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi, che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso e Porto Empedocle durante la stagione invernale 2004/2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il comune di Porto Empedocle (Agrigento), a seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la trascorsa stagione invernale, è stato interessato da diversi fenomeni di erosione, con innesco di frane e crolli, che hanno causato notevoli danni alle infrastrutture pubbliche, agli edifici privati ed alla linea ferroviaria Porto Empedocle (Agrigento);

Considerato che nel comune di Mezzojuso (Palermo) una serie di movimenti franosi ha causato l'interruzione di svariati tratti della viabilità comunale e che, in particolare, a causa di un evento franoso verificatosi sul costone nord della collina Brigna si è reso necessario evacuare 6 abitazioni private e provvedere all'immediato ricovero ed alla relativa assistenza dei nuclei familiari ivi residenti;

Considerato, altresì, che i suddetti movimenti franosi hanno subito, nel corso delle ultime settimane, ulteriori evoluzioni con conseguente aggravamento delle preesistenti condizioni di instabilità idrogeologica e dei descritti danneggiamenti ai fabbricati ed alla viabilità;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la delibera della giunta regionale Siciliana n. 197 del 5 maggio 2005;

Vista la richiesta della regione Siciliana del 28 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004/2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11712

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione alla crisi socio economico ambientale, determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista la nota del 18 novembre 2005 del presidente della regione Veneto, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati dal Commissario delegato per l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo dell'attuazione delle misure poste in atto;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza, è prorogato fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11713

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra De Cristofaro Norma Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra De Cristofaro Norma Beatriz, nata a Buenos Aires (Argentina) il 3 dicembre 1947, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniera chimica», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniera en Petroleo», conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» in data 17 dicembre 1975, come attestato in data 5 dicembre 1977 e del dottorato di ricerca, conseguito presso l'Università «La Sapienza» di Roma il 31 maggio 2000;

Considerato che la richiedente è iscritta nel «Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires» dal 3 marzo 2005 al n. 51072;

Vista la documentazione professionale prodotta;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 giugno 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia: 1) impianti elettrici (scritta e orale) oltre a deontologia e ordinamento professionale (solo orale); per il settore civile-ambientale si esprime parere negativo, in quanto la difformità di formazione è tale da non poter essere colmata da misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Cristofaro Norma Beatriz, nata a Buenos Aires (Argentina) il 3 dicembre 1947, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) impianti elettrici, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento delle prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

05A11754

DECRETO 22 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. l, comma 6 e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 ottobre 1975, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogada», conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» come attestato in data 22 novembre 1999;

Considerato che è iscritta presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 30 giugno 2000;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense, in atti allegato;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano, del 21 aprile 2004, con scadenza il 18 aprile 2005, per turismo;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fernandez Rojo Gabriela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 ottobre 1975, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni;

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni — l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A11757

DECRETO 22 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazzaro Ivone, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lazzaro Ivone, nata a Auriflama (Brasile) il 22 maggio 1970, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di «Assistente Social» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Assitente Social» conseguito presso la «Associacao Educacional de Ensino Superior-faculdade Riopretense de Servicio Social» in data 12 gennaio 1994;

Considerato che la richiedente è in possesso dell'accesso alla professione;

Vista la conforme determinazione della Conferenze di servizi nella seduta del 23 giugno 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie scritte e orali: 1) management del servizio sociale; 2) programmazione e gestione delle risorse umane; 3) pianificazione dei casi complessi; 4) deontologia professionale (solo orale);

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lazzaro Ivone, nata a Auriflama (Brasile) il 22 maggio 1970, cittadina italo-brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale sulle seguenti materie: 1) management del servizio sociale; 2) programmazione e gestione delle risorse umane; 3) pianificazione dei casi complessi; 4) deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. A.

05A11758

DECRETO 22 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramundo Maria Noel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Ramundo Maria Noel, nata a Lumos de Zamora (Argentina) il 28 ottobre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso la «Universidad Nacional de Lomas de Zamora» l'11 dicembre 1999 e rilasciato il 19 dicembre 2000;

Considerato che è iscritta presso il «Colegio de Abogados Departamento Judicial de Lomas de Zamora» dal 7 dicembre 2004;

Considerato che l'istante ha superato alcuni esami presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 luglio 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante e che comunque ha superato alcuni esami in Italia;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ramundo Maria Noel, nata a Lumos de Zamora (Argentina) il 28 ottobre 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto costituzionale, 3) diritto commerciale, 4) diritto del lavoro, 5) diritto amministrativo, 6) diritto processuale civile, 7) diritto processuale penale, 8) diritto internazionale privato, 9) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto penale 2) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A11759

DECRETO 22 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. De Vlaeminck Henk, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. De Vlaeminck Henk, nato a Roeselare (Belgio) il 23 marzo 1974, cittadino belga diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale belga di «burgerlijk ingenieur architect» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «burgerlijk ingenieur architect», conseguito presso l'«Universiteit Gent» come attestato in data 4 luglio 1997;

Visto il certificato rilasciato il 14 dicembre 2004 dal «Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap» che chiarisce che il titolo di «burgerlijk ingenieur» di cui è in possesso l'istante, è un titolo protetto dalla legge in Belgio, comunità fiamminga, e che detto titolo permette l'esercizio della professione di ingegnere in Belgio;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 20 marzo 2004, del 25 maggio 2004 e del 27 gennaio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere» — sez. A, settore civile ambientale — e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) acquedotti e fognature (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. De Vlaeminck Henk, nato a Roeselare (Belgio) il 23 marzo 1974, cittadino belga diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» — sez. A, settore civile ambientale — e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore civile ambientale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) acquedotti e fognature scritta e orale; 2) ordinamento e deontologia professionale solo orale.

Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A11760

DECRETO 22 novembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Merlo Lorenzo Edoardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 — relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Merlo Lorenzo Edoardo, nato a Bergamo il 21 ottobre 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Attorney», conseguito in USA, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Parma in data 12 marzo 2001 e del «Master of Law», conseguito presso la «Temple University Philadelphia» in data 23 maggio 2002;

Considerato inoltre che è iscritto presso la «Supreme Court, Appellate Division third Iudicial Department» in data 25 novembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 giugno 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Merlo Lorenzo Edoardo, nato a Bergamo il 21 ottobre 1974, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una a scelta del candidato tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

05A11762

DECRETO 24 novembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Schino Iris, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Schino Iris, nata a Milano 18 febbraio 1977, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico in psicologia conseguito presso la «Katholieke Universiteit Brabant» nel dicembre 2000;

Considerato inoltre che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 luglio 2005 e del 20 settembre 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Schino Iris, nata a Milano l'8 febbraio 1977, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica, 2) psicologia di comunità.

Roma, 24 novembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A11761

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 agosto 2005.

Destinazione di risorse finanziarie disponibili per gli interventi agevolati a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse tra le regioni autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive provvede, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi indicati dal medesimo articolo alle lettere *a)* e *b)*, rispettivamente riguardanti le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2004, con il quale le risorse finanziarie 2004, a favore dell'imprenditoria femminile pari a € 51.645.690,00 sono state interamente assegnate agli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

Visto che risulta disponibile in bilancio l'importo di € 24.500.000,00 in favore degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Considerato che il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, nella riunione del 28 luglio 2005, ha espresso ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, parere favorevole alla proposta che le predette disponibilità siano interamente assegnate agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive determina la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;

Visti gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per l'attività ispettiva sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di € 24.500.000,00 disponibile per gli interventi a favore dell'imprenditoria femminile è interamente assegnato agli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le predette risorse finanziarie da assegnare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, determinate al precedente art. 1 in € 24.500.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:

Regione Piemonte	€ 1.005.044,9
Regione Valle d'Aosta	€ 17.713,7
Regione Liguria	€ 470.999,7
Regione Lombardia	€ 1.868.157,4
Prov. autonoma di Bolzano	€ 58.877,6
Prov. autonoma di Trento	€ 88.812,7
Regione Veneto	€ 1.113.784,0
Regione Friuli-Venezia Giulia	€ 250.226,7
Regione Emilia-Romagna	€ 739.496,7
Regione Toscana	€ 942.621,7
Regione Umbria	€ 252.230,0
Regione Marche	€ 394.349,8
Regione Lazio	€ 1.939.919,6
Regione Abruzzo	€ 532.096,8
Regione Molise	€ 175.032,2
Regione Campania	€ 4.472.300,8
Regione Puglia	€ 3.161.731,7
Regione Basilicata	€ 391.360,2
Regione Calabria	€ 1.318.062,0
Regione Sicilia	€ 4.252.824,2
Regione Sardegna	€ 1.054.357,6

Le predette risorse integrano le disponibilità già assegnate alle regioni e province autonome con decreto ministeriale del 3 dicembre 2004 e sono destinate al finanziamento delle domande di agevolazione che saranno presentate dalle imprese a valere sul VI bando.

Le risorse finanziarie assegnate sono comprensive degli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di quelli per l'attività ispettiva ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

L'onere complessivo, pari a € 24.500.000,00, è posto a carico del cap. 7420 piano di gestione 30, in conto residui 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11658

DECRETO 17 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arti e Mestieri - Società cooperativa sociale onlus - Società cooperativa», in Vercelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Arti e Mestieri - Società cooperativa sociale onlus - Società cooperativa», con sede in Vercelli (codice fiscale 0050200029), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luigi Tarricone, nato a Vercelli il 26 febbraio 1957, con studio in Vercelli, via XX Settembre n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11659

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia a r.l. Regione Campania S. Sebastiano al Vesuvio n. 66», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia a r.l. Regione Campania S. Sebastiano al Vesubio n. 66», con sede in Napoli, codice fiscale 80113130639, iscritta al n. 754/74 del registro delle società del tribunale di Napoli, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septies-*

decies del codice civile e l'avv. Schettino Attilio nato a Liveri il 19 gennaio 1949, con studio in Nola, via Variante n. 7-*bis*, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11770

DECRETO 25 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Regione Campania 44 Soc. Coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Regione Campania 44 Soc. Coop. a r.l.», con sede in Napoli, codice fiscale 80050880634, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Schettino Attilio nato a Liveri il 19 gennaio 1949, con studio in Nola, via Variante n. 7-*bis*, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11771

DECRETO 1° dicembre 2005.

Approvazione delle modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, apportate dal Gestore del mercato elettrico S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilità del Gestore del mercato elettrico (si seguito: GME) S.p.a. relativamente al mercato elettrico»;

Visto il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'art. 3, comma 3.5, che prevede che, nel caso di interventi urgenti di modifica della disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, le modifiche disposte dal GME divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro delle attività produttive per l'approvazione, sentita l'Autorità;

Viste le modifiche urgenti alla Disciplina del mercato elettrico pubblicate sul sito internet del GME e trasmesse al Ministro delle attività produttive rispettivamente in data 1° aprile 2004, prot. GME/P2004000381, 9 dicembre 2004, prot. GME/P2004001330, 23 marzo 2005, prot. GME/P2005000439, 12 maggio 2005, prot. GME/P2005000767, e 16 settembre 2005, prot. GME/P2005001378, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della Disciplina;

Viste le direttive 30 marzo 2004, n. 991, 24 dicembre 2004, n. 4159, e 1º aprile 2005, n. 5764, con le quali il Ministro delle attività produttive ha, tra l'altro, approvato in via provvisoria le modifiche alla Disciplina del mercato elettrico intervenute rispettivamente in data 30 marzo 2004, 9 dicembre 2004 e del 23 marzo 2005;

Vista la nota 29 settembre 2005 del GME con cui sono stati forniti i chiarimenti richiesti dal Ministero delle attività produttive nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del parere dell'Autorità;

Vista la deliberazione 27 ottobre 2005, n. 224/05, con cui l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha espresso parere favorevole sulle proposte di modifica del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico introdotte dal GME;

Considerato che le modifiche urgenti al testo integrato della Disciplina proposte dal GME sono conformi e coerenti con l'evoluzione del quadro normativo e regolatorio del settore elettrico, e che le disposizioni per le quali si rinvia alle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) non comportano valutazioni discrezionali da parte del GME e si configurano come recepimento di deliberazioni dell'Autorità o di disposizioni normative;

Considerato che i costi per l'accesso al mercato elettrico sono prevalentemente costituiti da costi fissi indipendentemente dal volume di energia elettrica intermediata nel mercato stesso, mentre i corrispettivi sono pagati dagli operatori in maniera proporzionale all'ammontare di energia elettrica scambiata da ciascuno;

Tenuto conto dell'aumento della liquidità del mercato elettrico nell'anno 2005 rispetto a quella dell'anno 2004, con il conseguente incremento dei margini di flessibilità del GME per il mantenimento del proprio equilibrio economico e finanziario;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'economicità dell'accesso al mercato organizzato dal GME, che siano rivisti il livello e l'articolazione del corrispettivo per l'accesso al mercato elettrico introducendo una progressiva riduzione del corrispettivo variabile a fronte del superamento di determinate soglie quantitative di energia elettrica negoziata dal singolo operatore, come anche raccomandato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella deliberazione n. 224/05;

Dispone:

Art. 1.

Le modifiche urgenti al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, come definite dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. in data 30 marzo 2004, 9 dicembre 2004, 23 marzo 2005, 5 maggio 2005 e 16 settembre 2005, sono approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, della Disciplina stessa, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003.

Art. 2.

Il Gestore del mercato elettrico S.p.a., al fine di favorire l'economicità dell'accesso al mercato elettrico, presenta al Ministro delle attività produttive per l'approvazione, entro sessanta giorni, una proposta di revisione del livello e dell'articolazione del corrispettivo variabile per l'accesso al mercato elettrico così da renderlo regressivo con i volumi di energia elettrica negoziati da ciascun operatore.

Roma, 1º dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A11753

DECRETO 2 dicembre 2005.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti iscritti all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo e in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 9 novembre 2004, di aggiornamento al 31 ottobre 2004 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, rettificato con decreto 16 dicembre 2004;

Considerato che il 31 ottobre 2005 costituisce il termine per l'aggiornamento dell'elenco che, quindi, comprende oltre alle associazioni iscritte che hanno presentato documentazione idonea alla conferma dei requisiti di iscrizione, anche le associazioni iscritte nel corso del 2005;

Considerato che permangono le condizioni dell'iscrizione con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000

nei confronti dell'Associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 ottobre 2000;

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2005, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU - Associazione Consumatori Utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

ADICONSUM, con sede legale in Roma, via Lancisi, 25;

ADOC - Associazione Difesa Orientamento Consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;

ADUSBEF, con sede legale in Roma, via Farini, 62;

ALTROCONSUMO, con sede legale in Milano, via Valassina, 22;

ASSOUTENTI, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;

CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;

CITTADINANZATTIVA, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 73;

CODICI - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;

CONFCONSUMATORI, con sede legale in Parma, via Mazzini, 43;

FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;

LA CASA DEL CONSUMATORE, con sede legale in Milano, viale Monza, 137;

LEGA CONSUMATORI, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;

MOVIMENTO CONSUMATORI, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, con sede legale in Roma, via Duilio, 13.

Roma, 2 dicembre 2005

Il direttore generale: PRIMICERIO

05A11829

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 novembre 2005.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981, n. 1488; 24 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554, 24 novembre 1989, n. 1734, 25 novembre 1991, n. 44, 10 novembre 1993, n. 287, 28 novembre 1995, n. 131, 28 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891 con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio:

1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052;

1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031;

1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500;

1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516;

1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767;

1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261;

1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521;

1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944;

1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677;

1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta al sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 10, con la quale, a decorrere dal 1º gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in Euro 13,00 annui per ogni kW d potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 2 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;.

Vista la legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 31 comma 10, con la quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in Euro 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001 con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1º gennaio 2004-31 dicembre 2005 pari ad Euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 28 novembre 2005 dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) nel periodo di ottobre 2003 - ottobre 2005 è stata di + 3,8 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare, per il biennio 2006-2007, da Euro 18,90 a Euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media, con un incremento - pertanto - di Euro 0,72;

Decreta:

Articolo unico

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio lº gennaio 2006-31 dicembre 2007, da € 18,90 a € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico dileggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 30 novembre 2005

Il direttore generale: MASCAZZINI

05A11790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 2005.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore della D.O.P. dell'olio extravergine di oliva Colline Ennesi ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66356 dell'11 novembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore della D.O.P. dell'olio extravergine di oliva Colline Ennesi, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore della D.O.P. dell'Olio Extravergine di Oliva Colline Ennesi, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66356 dell'11 novembre 2005, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Ennesi» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE ENNESI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà

La denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto in oliveti composti dalle seguenti varietà: per il 70% da «Moresca», «Nocellara Etnea», «Biancolilla», e, per la rimanente parte e per un massimo del 30%, da altre minori tra cui «Giarraffa», «Tonda Iblea», «Ogliarola».

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche.

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità massima totale: minore o uguale a 0,5%;

Indice di perossidi: minore o uguale a 12 meq O2/kg;

Fenoli totali espressi in mg/Kg di acido gallico secondo il metodo di analisi spettrofotometrico per la rilevazione colorimetrica con il reagente Folin Ciocalteau: maggiore o uguale a 150 mg/Kg;

Indici spettrofotometrici: K232 minore o uguale a 2,10; K270 minore o uguale a 0,20; DeltaK minore o uguale a 0,01;

Acido oleico: maggiore o uguale a 65%;

Acido Linoleico: minore o uguale a 12%;

Acido Linolenico: minore o uguale a 0,8%;

Rapporto acidi grassi insaturi/saturi: maggiore o uguale a 4,5;

Valutazioni organolettiche:

colore: dal verde al giallo oro;

odore: di fruttato medio o intenso con eventuale leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato equilibrato con sensazione di piccante ed amaro ed eventuale di carciofo, e/o sedano, e/o pomodoro;

Panel test: Mediana dei difetti (Md): uguale a 0; Mediana del fruttato (Mf): maggiore o uguale a 3.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alle normative U.E. per l'olio extra vergine di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella provincia di Enna: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa. Per il Comune di Centuripe si esclude quella parte di territorio comunale, compresa in altra D.O.P., delimitata a sud e ad ovest dalla linea ferrata, a nord dalla strada S.S. «catanese» 121 e ad est dal confine della Provincia di Catania.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli appezzamenti sui quali è coltivato l'olivo, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la tenuta di registri di produzione e condizionamento, e la denuncia tempestiva delle quantità prodotte alla struttura di controllo è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli impianti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere tali da rispecchiare le caratteristiche della zona e comunque atte a conferire alle olive ed all'olio che ne deriva i caratteri qualitativi specifici e di tipicità, specificati all'art. 2. Sono pertanto da ritenere idonei gli oliveti compresi nella fascia altimetrica tra 100 s.l.m. e 900 s.l.m. ricadenti nell'areale di produzione di valli interne e colline della provincia i cui terreni sono di medio- impasto, con presenza di scheletro, limo-sabbiosi e sabbioso-argillosi. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura variano in relazione all'età dell'oliveto. Negli impianti tradizionali i sesti oscillano da metri 8 × 8 a metri 12 × 12, con sesti più ampi in oliveti promiscui e sono spesso irregolari; negli impianti moderni il sesto di impianto è fino a m 7 × 7 con le cultivar tradizionali. Negli impianti tradizionali le forme ricorrenti sono il vaso libero ed il globo; in quelli moderni prevalgono forme monocauli (vaso, monocono, monocaule libero e globo). Comunque tecnica di potatura e forma di allevamento devono essere tali da consentire l'ottenimento di frutti di qualità. La tecnica di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 comprende pratiche di concimazione organica e/o di sintesi. Per la gestione del suolo è ammesso l'inerbimento temporaneo o permanente. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa degli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata emanati dalla Regione Siciliana; è ammessa la produzione con metodo biologico. La raccolta delle olive negli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata tra il primo di ottobre e il quindici di dicembre corrispondente alle fasi di maturazione che vanno dall'inizio dell'invaiatura alla pigmentazione superficiale del frutto. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori; in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato altresì l'uso di cascolanti. Il trasporto e la conservazione delle olive deve avvenire utilizzando contenitori rigidi ed aerati. La produzione massima delle olive negli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 non può superare kg 10000/ha; la resa massima di olio non può superare il 22% espressa in peso per Kg di olive.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

La molitura delle olive e l'imbottigliamento dell'olio devono avvenire nel territorio delimitato all'art 3. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre 48 ore dalla raccolta. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a garantire oli privi di alterazioni per ottenere un prodotto che rispecchi le caratteristiche peculiari delle drupe di origine; a tal fine sono ammessi solo impianti in continuo a due o tre fasi in cui la temperatura della pasta di olive non superi i 27ºC durante la fase di gramolazione che deve avere una durata massima di 45 minuti primi; è vietata la pratica del «ripasso» ed è altresì vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione. L'immagazzinamento dell'olio prodotto deve avvenire in contenitori compatibili con tale alimento, come l'acciaio inox o il vetro esente da piombo, tali contenitori devono risultare perfettamente lavabili, atti alla separazione dei depositi naturali (morchie) dalla massa dell'olio. La conservazione va effettuata al riparo della luce in ambienti chiusi per evitare sia il riscaldamento che il congelamento dell'olio. È consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine «Colline Ennesi» con metodo biologico.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

La coltivazione dell'ulivo e di conseguenza la produzione dell'olio tipico dell'ennese, possedendo queste singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, non si configura solo per l'importanza data da una significativa produzione locale, ma anche, nella tradizione antica, come albero di culto al quale tutti i sicilioti dovevano portare somma venerazione così come dimostrato da una ampia e ricca documentazione storica. Questa testimonia una antica presenza della coltivazione dell'ulivo nel territorio provinciale ennese unitamente ad una profonda tradizione degli usi e delle consuetudini ancora vive nel contadino, legati non solo alla produzione di olio ma anche alle sue utilizzazioni. Le cultivar che si sono specializzate nel territorio rispondono all'esigenza tramandata dai greci di un frutto dedicato alla mensa, l'oliva, ed un prodotto, l'olio, che come unguento era legato ai riti propiziatori: da questo, l'affermarsi di cultivar a duplice attitudine. Qualità e tipicità dell'olio nella provincia di Enna risultano in diretto collegamento. Studi sul germoplasma confermano l'esistenza di una caratterizzazione genetica ennese di Olea Europaea e l'analisi chimico fisica dell'olio in relazione al germoplasma oggetto di studio ha evidenziato che le caratteristiche specifiche dell'olio ennese hanno comunque una forte correlazione con la matrice genetica. La combinazione tra cultivar presenti nel territorio di antico insediamento, così come è emerso dall'indagine sul germoplasma, condizioni pedoclimatiche e particolarmente del clima mite mediterraneo che caratterizza questo territorio prevalentemente di media ed alta collina, collocato in area interna priva di diretta influenza del mare, sta alla base della qualità elevata e della tipicità del prodotto i cui specifici parametri chimici hanno come conseguenza la notevole stabilità dell'olio nel tempo a vantaggio del carattere decisamente fruttato che permane a lungo. I terreni sono particolarmente vocati alle coltivazioni arboree ed in particolare per olivo e mandorlo.

Art. 8.

Controlli

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Designazione e presentazione dell'olio

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o possano risultare ingannevoli per il consumatore. È consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale. È consentito altresì il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole situate nell'area di produzione, a condizione che il prodotto sia stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte da oliveti dell'azienda o nell'associazione di aziende e il confezionamento sia avvenuto nelle medesime. Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata all'art. 3. L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore ai litri 5 in vetro (scuro o chiaro cartonato) o in banda stagnata. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta, tale cioè da essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. Il logo identificativo della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 ha forma ellissoidale nella parte superiore, con innesto semi-

rettangolare nella parte inferiore. La traccia esterna è di colore rosso (pantone 185c) con tratto di 15 punti in una dimensione di progettazione di mm 193 × 170; l'interno presenta un fondo bianco sul quale si staglia una grafica verde che rappresenta un ramo di olivo con lo stelo (pantone cool gray 9c), composto da n. 2 frutti (pantone 576c) e n. 5 foglie (pantone 5757c). All'interno sono presenti le seguenti diciture: nella parte alta, all'interno della cornice: OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (pantone 5777c) con carattere Copperlate Bold; nella zona centrale, in basso: COLLINE ENNESI (pantone 5777c) con carattere Copperlate Bold; nella parte in basso: D.O.P. (pantone 5757c) con carattere Arial rounded bold.

05A11736

DECRETO 29 novembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit Srl», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 16 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11732

DECRETO 29 novembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, 7 luglio 2004,

29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 16 dicembre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11733

DECRETO 29 novembre 2005.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002, con il quale l'organismo di controllo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 dicembre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 dicembre 2002.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11734

DECRETO 29 novembre 2005.

Rinnovo della designazione della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma, quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 21 dicembre 1999, con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma è stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 29 novembre 2002, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 gennaio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 3 maggio 2003;

Visto il decreto 1° luglio 2003, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° agosto 2003;

Visto il decreto 30 ottobre 2003, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 1° luglio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 novembre 2003;

Visto il decreto 4 marzo 2004, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 30 ottobre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 30 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2004;

Visto il decreto 15 novembre 2004, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 30 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2004;

Visto il decreto 15 febbraio 2005, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003 e 30 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 15 novembre 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 24 marzo 2004;

Visto il decreto 21 giugno 2005, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003 e 30 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004 e 15 febbraio 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2005;

Visto il decreto 20 ottobre 2005, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003 e 30 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 15 novembre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, è ulteriormente prorogato fino al rinnovo dell'autorizzazione alla predetta Autorità pubblica designata che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Considerato che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Roma ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo

decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2006.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A11735

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Chivasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Chivasso il giorno 14 novembre 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero nazionale del comparto delle Agenzie fiscali indetto dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche il giorno 14 novembre 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Chivasso dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1280/2005 del 18 novembre 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 24 novembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A11644

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Gorizia il 24 novembre 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio ACI di Gorizia con nota del 22 novembre 2005, ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio il giorno 24 novembre 2005, a causa di lavori di ristrutturazione dei locali.

La procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2571/05 del 22 novembre 2005, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 28 novembre 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A11633

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Pordenone il 25 novembre 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio ACI di Pordenone con nota del 23 novembre 2005, ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio il giorno 25 novembre 2005, a seguito dello sciopero del personale.

La procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2588/05 del 24 novembre 2005, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 28 novembre 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A11634

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

è accertato il mancato funzionamento dell'ufficio ACI di Udine il 25 novembre 2005.

Motivazione:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio ACI di Udine con nota del 24 novembre 2005, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 25 novembre 2005 a seguito dello sciopero del personale. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2603/05 del 25 novembre 2005, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 61, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 85, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze decreto direttoriale 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

decreto del Ministero delle finanze decreto direttoriale 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 novembre 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A11660

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005.

Richiesta di fissazione delle nuove aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.

IL DIRETTORE

Visto l'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, aumentando le aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2006, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, sono stabilite le nuove aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, rispettando per ciascuna categoria delle accise sui prodotti citati i criteri di progressione stabiliti con il comma 2 dell'art. 10 medesimo;

Tenuto conto dell'intervenuta variazione dei consumi;

Considerato che occorre determinare le nuove aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico aventi effetto a partire dal 1° gennaio 2006;

Adotta la seguente determinazione:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 2006, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura:

birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;

alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A11862

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 14 novembre 2005.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale per la Toscana è chiamato ad esprimersi in merito alla chiusura della sezione staccata del territorio di Portoferraio in data 14 novembre 2005.

Motivazioni.

L'adesione dei lavoratori allo sciopero del 14 novembre 2005, proclamato dalla F.L.P., ha comportato la chiusura della sezione staccata di Portoferraio. Con nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 9985 in data 14 novembre 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 419 in data 18 novembre 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Del presente provvedimento sarà chiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 24 novembre 2005

Il direttore regionale: MACCHIA

05A11657

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 13 ottobre 2005.

Indicazioni relative alla qualificazione delle imprese nella categoria generale OG12. (Determinazione n. 7/2005).

Rif. R/473-03.

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo su appalti di lavori di bonifica, l'Autorità ha affrontato alcune problematiche di carattere generale relative alla qualificazione delle imprese nella categoria OG12.

Al riguardo il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto opportuno fornire indicazioni alle stazioni appaltanti e alle SOA, per un'interpretazione uniforme dei criteri

da adottare rispettivamente per il rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori e dell'attestazione nella predetta categoria.

Ritenuto in diritto

Com'è noto la qualificazione di un'impresa in una categoria generale è conseguita dimostrando la capacità di svolgere l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni.

In particolare per la categoria OG12, l'allegato «A» del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 individua quella pluralità di lavorazioni che concorrono a realizzare opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. La categoria, come precisato dallo stesso allegato, comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione che di sicurezza.

Si è potuto constatare come alla dimostrazione della idoneità tecnica delle imprese, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione in tale categoria, concorrano spesso anche attività attinenti al trattamento dei rifiuti.

Occorre al riguardo considerare che con il termine «trattamento dei rifiuti» si ricomprendono sia attività propriamente riconducibili all'esecuzione di lavori, quali, ad esempio, la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell'area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l'esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc., sia attività propriamente riconducibili all'ambito dei servizi, quali la raccolta e trasporto dei rifiuti.

Le stazioni appaltanti affidano correttamente l'insieme delle predette attività mediante appalti misti nei quali, a seconda dei casi, risulta prevalente la componente riconducibile a lavori ovvero a servizi.

Tuttavia, come questa Autorità ha già precisato con la determinazione n. 3/2005 del 6 aprile 2005, nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente specificate le attività e gli importi relativi sia a servizi che a lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche. Ancorché gli stessi abbiano funzione accessoria rispetto ai servizi, i concorrenti dovranno comunque dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Agli stessi criteri le stazioni appaltanti dovranno attenersi in sede di rilascio alle imprese del certificato di esecuzione dei lavori di cui all'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, specificando le attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori eseguiti.

L'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 stabilisce, infatti, che il requisito di adeguata idoneità tecnica deve essere comprovato con riferimento alla cifra d'affari in «lavori» realizzati in ciascuna delle categorie richieste. Di conseguenza alla qualificazione nella categoria OG12 potranno concorrere solo quelle attività propriamente riferibili all'esecuzione di lavori afferenti a detta categoria.

Analogamente le SOA, nella verifica dei requisiti necessari al rilascio dell'attestazione di qualificazione nella categoria OG12, dovranno attivare opportuni controlli sul reale contenuto della certificazione rilasciata dal committente, sia esso pubblico che privato, ove nella stessa non siano chiaramente identificate le diverse attività effettuate e i relativi importi, al fine di escludere dalla valutazione propedeutica al rilascio dell'attestazione SOA eventuali importi riferiti a prestazioni di servizi.

Sulla base delle considerazioni espresse, il Consiglio ritiene che:

l'attività relativa al trattamento dei rifiuti può comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell'area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l'esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi (la raccolta e trasporto dei rifiuti ecc);

nel caso di appalti misti aventi ad oggetto l'attività di trattamento dei rifiuti, le stazioni appaltanti devono chiaramente indicare nel bando di gara le attività e gli importi relativi sia ai servizi che ai lavori, evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche;

i certificati di esecuzione lavori di cui all'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, devono essere rilasciati specificando le attività eseguite e i relativi importi, con ulteriore indicazione della categoria di riferimento per quanto riguarda i lavori;

nell'ambito dell'attività di rilascio delle attestazioni di qualificazione per la OG12, le SOA dovranno prendere in considerazione le attività e i relativi importi, risultanti dai relativi certificati, riferibili alla sola esecuzione di lavori.

Roma, 13 ottobre 2005

Il presidente
ROSSI BRIGANTE

Il consigliere
MOUTIER

05A11667

DETERMINAZIONE 13 ottobre 2005.

Cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi. (Determinazione n. 8/2005).

Rif. AG 13/05.

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto

Sono pervenute a questa Autorità alcune richieste di parere relative alla fattispecie in oggetto, come di seguito rappresentate:

1) un'amministrazione comunale intende realizzare su un proprio terreno un parcheggio in cui costruire dei box/posti auto da cedere a soggetti proprietari - residenti e/o domiciliatari - di unità immobiliari nell'ambito di influenza di detta area.

A tal fine il comune intende avvalersi di capitale privato ricorrendo ad un operatore, scelto con gara, cui concedere il diritto di superficie della durata di novanta anni nel sottosuolo della suddetta area pubblica. L'operatore costruirà con mezzi e capitali propri i box/posti auto, ottenendo come remunerazione la cessione di questi ultimi a terzi. Per espletare la suindicata procedura, l'amministrazione intende dunque sapere se può ricorrere alla legge n. 122 del 24 marzo 1989, ed in particolare all'art. 9, comma 4, della stessa, o se invece la fattispecie è sussumibile nell'istituto della c.d. concessione di costruzione e gestione di cui alla legge n. 109/1994.

2) Analogamente, un'amministrazione provinciale intende cedere, in diritto di superficie, mediante gara vincolata alla realizzazione di un parcheggio interrato a più piani e sulla base di un progetto di massima redatto dall'amministrazione, un ampio giardino di un edificio parzialmente adibito ad uffici provinciali e confinante con una via pubblica. L'acquirente pagherà il corrispettivo del diritto di superficie con la cessione alla provincia di una parte dei parcheggi realizzati, sicché la porzione destinata all'amministrazione avrà ingresso separato rispetto ai restanti piani della costruzione.

La stessa provincia intende avvalersi di una simile procedura anche per altri interventi (analoga iniziativa è prevista, ad esempio, per la realizzazione di un campo di calcio). In particolare, intende concedere a terzi l'utilizzazione e la gestione di aree esterne di edifici scolastici imponendo alcuni «oneri contrattuali»: realizzazione di tensostruttura, in moduli prefabbricati di acciaio zincato, copertura in tessuto plastico a doppia membrana (oneri di esecuzione a carico del concessionario); pagamento di un canone di concessione, utilizzazione della struttura da parte della scuola in alcune fasce orarie con addebito alla provincia delle spese generali (pulizia e utenze); acquisizione a titolo gratuito del bene al patrimonio provinciale al termine del periodo di concessione fissato in quindici anni.

Sulla base di quanto sopra, l'amministrazione provinciale ritiene, nel primo caso, di escludere l'applicazione della legge n. 109/1994 e s.m., trattandosi di alienazione del diritto «a titolo definitivo», che si sostanzia, quindi, in un'operazione con valenza economica, in quanto la realizzazione dell'opera solo in parte sarebbe di proprietà dell'ente e puramente a titolo di corrispettivo. Nel secondo caso, invece, l'amministrazione solleva dei dubbi in ordine alla riconducibilità dell'operazione alla normativa sui lavori pubblici, chiedendo all'Autorità un parere sulla corretta qualificazione delle operazioni sopra descritte e sulla disciplina da applicare alle relative procedure di attuazione.

3) Un'associazione di categoria ha richiesto un parere in ordine all'applicabilità del beneficio della riduzione della cauzione di cui all'art. 8, comma 11-*quater*, della legge quadro in una procedura indetta da un comune, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale Liguria n. 10/1997, per la cessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale per la realizzazione di parcheggi privati. Al riguardo, il bando prevede che:

la domanda può essere presentata da società, anche cooperative, appositamente costituite, enti, società o imprese a partecipazione comunale, imprese di costruzione singole o in ATI o in consorzi;

alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: documentazione comprovante l'affidabilità tecnico-economica del soggetto, e tra questa è richiesta la qualificazione SOA nella categoria OG1, mentre non è indicata la classifica in quanto l'importo presunto dei lavori è stimato dai concorrenti; per i concorrenti non in possesso di detta qualificazione, è prevista la possibilità di indicare nella domanda il soggetto incaricato della sola realizzazione dell'opera producendo per lo stesso la relativa documentazione; elaborati progettuali del parcheggio; stima dei costi dell'intervento, programma di manutenzione dell'opera, cauzione del 2% sull'importo lavori;

le domande sono valutate da apposita commissione, con assegnazione di punteggi in ordine al merito tecnico della progettazione e del programma di manutenzione;

all'esito della procedura verrà stipulata una convenzione per la cessione del diritto di superficie con la quale il concessionario si impegna a provvedere a proprie spese alla progettazione e realizzazione dell'opera, a versare un corrispettivo per il diritto di superficie e a subcedere quote di titolarità del diritto di superficie a determinate categorie di assegnatari di posti auto (proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo o non abitativo, esercenti attività economiche, professionali, o non lucrative, residenti non proprietari etc.).

Traendo spunto dalle fattispecie in esame, appare opportuno un chiarimento di carattere generale sulla problematica rappresentata nonché sulla disciplina applicabile nel caso di cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi.

Ritenuto in diritto

In primo luogo, sembra opportuno evidenziare che le suindicate fattispecie afferiscono per lo più ad interventi disciplinati dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, (come successivamente modificata in particolare dalla legge n. 127/1997, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, legge n. 185/2002) recante «disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

Detta legge, nell'istituire un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, disciplina il procedimento e gli adempimenti che le amministrazioni interessate devono espletare per l'ammissione ai relativi contributi e, a tal fine, distingue tra realizzazione di parcheggi pubblici e realizzazione di quelli privati. Così, per i primi l'art. 5 dispone che il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi. La concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione; non può avere durata superiore a novanta anni e può prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.

Per la realizzazione di parcheggi privati, invece l'art. 9, commi 1 e 2, stabilisce che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. L'esecuzione di tali opere ed interventi è soggetta a denuncia di inizio attività.

Ai sensi del successivo comma 4 della disposizione in esame, i comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

Si rileva, infine, che ai sensi dell'art. 11 della legge regionale Liguria 25 marzo 1997, n. 10, recante «Interventi della regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane», l'art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989 (sopra illustrato) è stato sostituito dall'art. 7 della stessa legge regionale, ai sensi del quale i comuni individuano nell'ambito dei programmi integrati per la mobilità, le aree di loro proprietà entro le quali, mediante cessione del diritto di superficie, possono realizzarsi in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, parcheggi privati anche non pertinenziali. I comuni predispongono a tal fine apposito bando triennale che definisce i requisiti dei soggetti aventi diritto, le modalità di concessione del diritto di superficie sulle aree, l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggio degli insediamenti, la documentazione tecnico-progettuale necessaria, le clausole riguardanti la cessione dei parcheggi non pertinenziali. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso. I parcheggi pertinenziali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

Il quadro normativo appena riportato persegue, dunque, la finalità di promuovere la realizzazione d'immobili destinati a parcheggi sia pubblici sia privati, anche al fine di decongestionare il traffico, prevedendo una serie di agevolazioni di natura finanziaria. Al fine di accedere alle suddette agevolazioni, le amministrazioni interessate, come stabilito dall'art. 3 della legge n. 122/1989, sono tenute a redigere ed approvare il piano urbano dei parcheggi (P.U.P.), indicando quindi le localizzazioni e i dimensionamenti dei parcheggi in relazione ai fabbisogni e al piano urbano del traffico.

Con particolare riferimento ai parcheggi definiti nelle suddette norme quali «privati» e «pertinenziali», si rileva in particolare che, mentre quelli previsti dall'art. 9, commi 1 e 2, sono privati in senso stretto, in quanto realizzati nel sottosuolo o nel piano terreno di immobili privati, e soggetti a denuncia di inizio attività, quelli disciplinati dal comma 4, sopra riportato, non possono ritenersi tali in quanto pur previsti — previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie — per essere destinati a pertinenza di immobili privati, gli stessi vengono realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

Sicché, il termine «pertinenzialità» sta solo ad indicare il rapporto di servizio fra il parcheggio e l'immobile privato, per cui l'amministrazione deve stabilire e indicare precisi criteri per valutare in concreto l'esisten-

za di tale rapporto di servizio (zona delimitata o distanza dell'immobile dal parcheggio). Inoltre, la normativa prevede l'inalienabilità della pertinenza dall'immobile principale, essendo considerato il parcheggio stesso «asservito», quindi indispensabile all'uso dell'unità immobiliare.

Appare, dunque, evidente che il parcheggio è definito nella normativa *de qua* «privato» solo perché «asservito» ad un'immobile privato, ma non può essere ritenuto tale giuridicamente, in quanto realizzato su aree pubbliche, cedute al privato esclusivamente in diritto di superficie.

Al riguardo giova ricordare che il diritto di superficie è un diritto reale di godimento su cosa altrui regolato dal combinato disposto degli articoli 952 e 954 del codice civile come il diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di aree di proprietà altrui, sicché allo scadere del termine pattuito tra le parti, il diritto di superficie si estingue ed il proprietario del suolo diventa proprietario anche della costruzione.

Pertanto, sebbene nella fattispecie in esame l'opera è realizzata per essere asservita ad un'unità immobiliare privata, la stessa è senz'altro un'opera di pubblico interesse perché soddisfa esigenze d'interesse generale (il decongestionamento del traffico) e come tale è inserita in un atto di programmazione territoriale (P.U.P.); è opera d'urbanizzazione ed è destinata a ritornare, al termine della durata del diritto di superficie, nella disponibilità comunale.

Conseguentemente, la costruzione di parcheggi, quali quelli in argomento, in quanto opere di interesse generale, realizzate su aree pubbliche destinate a tornare in regime di «piena proprietà» nel patrimonio dell'ente interessato allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, rientrano nella nozione di «opere pubbliche».

È quanto peraltro affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sent. del 15 marzo 2001, n. 1514) ad avviso della quale si deve ritenere pubblica, ove finalizzata allo svolgimento di un pubblico servizio, anche l'opera comunque destinata a passare in mano pubblica e non soltanto quella che sia tale *ab origine* (alla stregua di tale principio il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la concessione di terreno comunale per la realizzazione e la gestione di impianti sportivi per la durata di novantanove anni, senza il previo esperimento di gara ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario). Laddove per servizio pubblico si intende, sul piano oggettivo, un'attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale e collocata in un ordinamento di settore al vertice del quale è posta un'autorità pubblica di vigilanza, indirizzo e controllo.

Da quanto sopra consegue, dunque, che per la realizzazione dei parcheggi *de quibus* non può essere costituito *sic et simpliciter* un diritto di superficie in favore di privati, i quali realizzano a propria cura e spese le relative opere, ma deve necessariamente trovare applicazione la disciplina sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e s.m.i., con conseguente scelta del costruttore con le procedure ivi contemplate. Se così non fosse, infatti, ci sarebbe una palese violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, principi che si traducono nella necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica nelle forme indicate dalla suddetta normativa di settore.

In tal senso si è espressa anche questa Autorità con determinazione n. 22 del 30 luglio 2002, nella quale è stata, tra l'altro, richiamata la tassatività del disposto di cui all'art. 19, comma 1, della legge quadro che prevede l'indicazione dei tipi di contratto ammessi (contratto di appalto e di concessione).

Le fattispecie sottoposte all'attenzione dell'Autorità da parte delle amministrazioni richiedenti sembrano invece riferibili ad una mera concessione amministrativa di area pubblica, che si caratterizza di norma per l'utilizzazione soltanto privata del bene, dietro corrispettivo di un canone proporzionato a tale utilizzazione e che si concretizza nell'affidamento diretto al richiedente dell'area. Appare evidente che non può detto istituto essere utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche, nel senso anzidetto, in quanto costituirebbe elusione delle specifiche procedure indicate dalla normativa di settore.

È quanto altresì affermato dall'Autorità per fattispecie analoghe in particolare nelle deliberazioni n. 95/2001, n. 110/2001, n. 400/2001, n. 80/2004, concludendo per la necessità di applicare sempre la disciplina di cui alla legge n. 109/1994 e s.m.i., ove si intenda realizzare un opera per il soddisfacimento di specifici interessi pubblici e da costruirsi su un'area di proprietà pubblica.

Occorre peraltro considerare che legge n. 122/1989, come modificata da successivi interventi normativi, non contiene deroghe espresse alle disposizioni della legge n. 109/1994 e s.m.i., né in tal senso può essere interpretato il richiamo all'istituto del diritto di superficie (anche da parte della legge regionale Liguria n. 10/1997), che sembra invece riferito alla costituzione del diritto reale di godimento in favore del concessionario.

Si rileva infatti, che detto istituto è contemplato anche nella legge quadro con riferimento alla concessione di costruzione e gestione — modalità di aggiudicazione che correttamente dovrebbe essere applicata alle fattispecie in esame — ed in particolare nell'art. 19, comma 2, ove si legge che «(...) qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione (...)».

In base alle suddette considerazioni si è dell'avviso che:

a) la legge 24 marzo 1989, n. 122, e s.m. e la legge regionale Liguria 25 marzo 1997, n. 10, perseguono entrambe la finalità di promuovere la realizzazione d'immobili destinati a parcheggi sia pubblici sia privati, anche al fine di decongestionare il traffico, prevedendo una serie di agevolazioni di natura finanziaria;

b) per accedere alle suddette agevolazioni, le amministrazioni interessate, come stabilito dall'art. 3 della legge n. 122/1989, sono tenute a redigere ed approvare il piano urbano dei parcheggi (P.U.P.), indicando le localizzazioni e i dimensionamenti dei parcheggi in relazione ai fabbisogni e al piano urbano del traffico;

c) i parcheggi definiti «privati» e «pertinenziali», previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge n. 122/1989 sono privati in senso stretto, in quanto sono realizzati nel sottosuolo o nel piano terreno di immobili privati e sono soggetti a denuncia di inizio attività;

d) i parcheggi disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo non possono ritenersi tali, in quanto, pur previsti per essere destinati a pertinenza di immobili privati, gli stessi vengono realizzati su aree pubbliche e rientrano nella nozione di «opere pubbliche», che soddisfano esigenze d'interesse generale (il decongestionamento del traffico), sono inserite in un atto di programmazione territoriale (P.U.P.) sono opere di urbanizzazione cedute al privato esclusivamente in diritto di superficie e destinate a ritornare, allo scadere del termine di durata del diritto superficiario, in regime di piena proprietà nel patrimonio dell'ente interessato;

e) trattandosi di opere pubbliche, per la realizzazione di parcheggi con le caratteristiche appena analizzate non può essere costituito *sic et simpliciter* un diritto di superficie in favore di privati, i quali realizzano a propria cura e spese le relative opere, ma deve necessariamente trovare applicazione la disciplina sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e s.m.i., con conseguente scelta del costruttore con le procedure ivi contemplate; la concessione di costruzione e gestione è la modalità che correttamente trova applicazione per le fattispecie in esame;

f) gli interventi che interessano aree esterne ad edifici scolastici, impianti sportivi e un parcheggio da cedere in parte allo stesso ente interessato sono qualificabili come opere pubbliche, in quanto direttamente finalizzati alla loro fruibilità da parte della collettività e realizzabili, pertanto, con le procedure indicate nella stessa legge quadro.

Roma, 13 ottobre 2005

Il presidente
ROSSI BRIGANTE

Il consigliere relatore
BOTTO

05A11764

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 25 novembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;

Viste le delibere del Senato accademico in composizione allargata del 16 dicembre 2002, 20 gennaio 2003 e del 3 febbraio 2003 che ha approvato alcune modifiche dello Statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2004 che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;

Vista la nota rettorale n. 11532 del 9 settembre 2005 con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello Statuto di Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 4333 del 7 novembre 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati articoli dello Statuto dell'Università degli studi di Cagliari sono modificati così come indicato nel prospetto sottoriportato:

«È approvata la modifica dell'art. 22, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 10 che, pertanto, viene riformulato come segue:

Art. 22.

Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture primarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attività didattica delle classi e dei corsi di studio ad esse afferenti.

Le facoltà operano con autonomia decisionale per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse indicate nel bilancio di previsione d'Ateneo per le spese di funzionamento e della didattica. A tal fine, redigono e sottopongono per l'approvazione del Senato accademico, un regolamento di facoltà.

(Omissis).

4. Nelle facoltà sono istituiti, di norma, i Consigli di classe.

5. Nelle facoltà comprendenti un numero ridotto di classi il Consiglio di facoltà, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può assumere anche le competenze del Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 26, comma 3.

7. Quando più facoltà concorrano alla costituzione di una classe o di un corso di studio, il Senato accademico definisce le competenze delle facoltà interessate.

8. Al fine di gestire le risorse destinate all'attività didattica le facoltà costituiscono una struttura tecnico-amministrativa denominata segreteria di facoltà.

(Omissis).

10. Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del Consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza, con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.

I membri del Comitato vengono eletti dal Consiglio di facoltà con voto limitato.

Qualora particolari competenze siano delegate dal Consiglio di facoltà al Comitato di presidenza, il Regolamento di facoltà dovrà prevedere nel Comitato un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie.

Il Consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, e con voto limitato, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside.

È approvata la modifica dell'art. 23, comma 1, lettera *c)*, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, comma 3 e comma 4, che viene riformulato come segue:

Art. 23.

Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della facoltà;

b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

c) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15%, approssimato per eccesso, delle altre componenti, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Qualora il Consiglio di facoltà eserciti le competenze assegnate dal presente Statuto al consiglio di classe può essere integrato ai sensi dell'art 26, comma 1, lettera *a)*.

2. Il Consiglio di facoltà:

a) formula i piani delle attività didattiche di funzionamento della facoltà, valutate le proposte delle strutture didattiche, e sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di dipartimento e i Consigli di area interessati;

b) propone al Senato accademico modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, anche sulla base delle proposte delle strutture didattiche interessate;

c) procede alla richiesta di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli di dipartimento ed i Consigli delle Aree scientifico-disciplinari;

d) effettua le chiamate dei professori vincitori di concorso, secondo le norme vigenti sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di area scientifico-disciplinare interessato;

e) formula e presenta al Senato accademico, tenendo conto delle risorse previste per la facoltà a livello di Ateneo, i piani di copertura degli insegnamenti vacanti sulla base del Regolamento di facoltà e delle indicazioni fornite dalle strutture didattiche interessate;

f) approva, sentito il Comitato di presidenza, ove previsto, il programma predisposto dal preside per la ripartizione delle risorse assegnate alla facoltà, anche attribuendole a idonee strutture abilitate alla spesa;

g) attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attività dei corsi di studio;

h) approva la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà predisposta dal preside sulla base delle relazioni delle strutture didattiche afferenti;

i) verifica il buon andamento delle attività didattiche;

l) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui al successivo art. 32;

m) esprime pareri su tutti gli argomenti che gli organi di governo centrali ritengano opportuno sottoporgli;

n) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di facoltà, di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo;

o) elegge il preside di facoltà.

Il Consiglio di facoltà esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento didattico di ateneo.

3. Su alcune materie il Consiglio di facoltà delibera in composizione ristretta. In particolare sugli argomenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 e su tutte le questioni attinenti alle singole persone delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. Per quanto riguarda le questioni di cui alla lettera *e)* delibera nella composizione limitata alle categorie degli aventi titolo.

Ai fini del computo del numero legale, i professori fuori ruolo e le rappresentanze sono computati solo se presenti.

4. Il Consiglio di facoltà può delegare alle strutture didattiche afferenti la competenza su alcune materie.

È approvata la modifica dell'art. 24, comma 4, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e comma 5, che viene riformulato come segue:

Art. 24.

Preside di facoltà

1. Testo già approvato dal Ministero.

2. Per l'elezione del preside il Consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari.

3. Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto del Senato accademico.

4. Il preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà;

b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di facoltà;

c) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che si svolgono nella facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;

d) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di facoltà il programma per la ripartizione delle risorse alla facoltà per la didattica e per il funzionamento;

e) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di facoltà la relazione annuale sulle attività didattiche di cui al precedente articolo nonché la relazione sulla gestione delle risorse di cui al punto *d)*;

f) stipula i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) adotta i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti, tranne quelli che apposite norme statutarie o regolamentari attribuiscano ad altri organi;

h) nomina le commissioni per gli esami di laurea;

i) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

5. Il preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il preside vicario è nominato dal rettore. In caso di mancata nomina del preside vicario, o in caso di sua assenza o impedimento, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia.

È approvata la modifica dell'art. 26, comma 1, lettera *b)*, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, comma 3, comma 4 e comma 5, che viene, pertanto, riformulato come segue:

Art. 26.

Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto:

a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito dei corsi di studio afferenti alla classe, compresi i titolari di contratti sostitutivi;

b) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle altre componenti, eletti secondo modalità stabilite dal regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Il regolamento di facoltà può prevedere che la composizione del consiglio di classe sia integrata da un rappresentante del personale dell'area tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel regolamento generale di ateneo.

2. Il Consiglio di classe:

a) stabilisce i contenuti didattici e le modalità dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro e promuove nuove modalità didattiche;

b) propone al Consiglio di facoltà il piano di attivazione e copertura degli insegnamenti. A tal fine può servirsi della collaborazione dei consigli di area. Nel Regolamento di facoltà verranno definite le modalità per ripartire il carico didattico secondo criteri di funzionalità e di equa ripartizione e fatti salvi i diritti dei professori e dei ricercatori previsti dalla legislazione vigente;

c) predispone per il Consiglio di facoltà le relazioni sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla attività valutativa;

d) formula al Consiglio di facoltà proposte e pareri in merito a quanto attiene ai corsi di studio;

e) delibera in merito ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti al *curriculum* degli studi;

f) organizza l'attività di tutorato e di tirocinio per gli studenti iscritti;

g) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 32 del presente Statuto;

h) elegge il presidente del Consiglio di classe.

3. Le classi di corsi di studio, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere rette da un unico Consiglio. Tale raggruppamento, deliberato dal Consiglio di facoltà anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, è approvato dal Senato accademico. Qualora in una facoltà sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, la facoltà può proporre al Senato accademico che i consigli delle classi coincidano con il consiglio di facoltà.

4. Nel caso di corsi di laurea decentrati nel territorio il regolamento di facoltà può prevedere la creazione di autonomi consigli di corso di studio.

5. Sulle proposte di conferimento degli insegnamenti il Consiglio di classe delibera in composizione ristretta ai soli professori e ricercatori.

È approvata la modifica dell'art. 27, comma 2, lettera *c)* che viene così riformulato:

Art. 27.

Presidente del Consiglio di classe

1. Il presidente del Consiglio di classe è eletto dal Consiglio, nella sua composizione più ampia, tra i professori di ruolo a tempo pieno, dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Per l'elezione del presidente il Consiglio è convocato dal decano dei professori ordinari afferenti alla classe.

2. Il presidente del Consiglio di classe:

a) convoca e presiede il Consiglio di classe;

b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;

c) qualora il Regolamento di facoltà lo preveda, nomina le commissioni per gli esami di profitto e, su delega del preside, le Commissioni per gli esami di laurea;

d) provvede alla organizzazione dell'attività didattica sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di classe, coordinandosi con il preside della facoltà.

È approvata la modifica dell'art. 28, commi 2 e 4, che viene così riformulato:

Art. 28.

Corsi di studio

1. In ciascuna classe sono attivati uno o più corsi di studio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. I corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all'art. 6, raggruppati in classi di appartenenza, in base alle definizioni stabilite dai decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.

3. I corsi di studio sono istituiti, su proposta della facoltà, con decreto del rettore, su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione;

4. In caso di comprovate esigenze di organizzazione della didattica, le facoltà, in sostituzione dei Consigli di classe possono attivare Consigli di corso di studio. Nelle facoltà dove vengono istituiti i Consigli di corsi di studio, non possono essere istituiti i Consigli di classe, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26.

È approvata la modifica dell'art. 29, commi 1, 2, 3 e 6 che viene così riformulato:

Art. 29.

Scuole di specializzazione

1. Presso una o più facoltà possono essere istituite Scuole di specializzazione.

2. L'attività di specializzazione finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione (DS) rientra nei compiti istituzionali dell'Università.

3. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà, con decreto del rettore, previa delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

Le Scuole di specializzazione svolgono la loro attività con autonomia didattica e organizzativa nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente Statuto e del Regolamento di facoltà.

4. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore e il Consiglio.

5. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola. È eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento (per affidamento o per contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

È approvata la modifica dell'art. 30 che viene così riformulato:

Art. 30.

Master universitari

1. I master di primo e secondo livello sono istituiti, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà, anche ad iniziativa dei dipartimenti, con delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.

2. Le modalità per il funzionamento dei master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito Regolamento di Ateneo.

3. La gestione amministrativa del master può essere affidata ad un dipartimento.

È approvata la modifica dell'art. 31 che viene così riformulato:

Art. 31.

Corsi di alta formazione

1. L'Università può attivare corsi di alta formazione, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, le cui modalità di funzionamento sono contenute in apposito Regolamento di ateneo.

È approvata la modifica dell'art. 32, comma 1, (ex art. 31) che viene così riformulato:

Art. 32.

Dottorati di ricerca

1. L'Università istituisce ed organizza, presso i Dipartimenti, i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con apposito regolamento.

2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate al Dipartimento presso cui viene svolta l'attività dei dottorandi.

È approvata la modifica dell'art. 33 (ex art. 32) commi 1 e 4 che viene così riformulato:

Art. 33.

Commissione paritetica per la valutazione della didattica

1. Presso ciascuna facoltà, per l'espletamento delle funzioni previste dalla normativa vigente, è istituita una commissione paritetica con il compito di valutare l'efficacia della organizzazione didattica, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato.

2. La commissione paritetica è presieduta dal preside o da un suo delegato ed è composta per metà da professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facoltà. La composizione e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di facoltà, di cui al successivo art. 64.

3. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica e formula proposte idonee a superare eventuali difficoltà. La relazione, comprensiva di tutti gli orientamenti emersi, deve essere presentata al preside e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.

4. Analoghe Commissioni possono essere istituite dai Consigli di classe o Consigli di corso di studio.

Viene cassato l'art. 33 - Osservatorio sull'attività didattica».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 novembre 2005

Il rettore: MISTRETTA

05A11635

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 12 ottobre 2005.

Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature informatiche.

Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno hanno segnalato al Governo dei casi nei quali alcune stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara per forniture di apparecchiature informatiche, hanno indicato specifiche tecniche in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.

In particolare è stato constatato che in un numero considerevole di gare d'appalto, le specifiche tecniche dei microprocessori richiesti come componenti delle apparecchiature informatiche da acquistare sono state definite facendo riferimento diretto ad un marchio o ad un prodotto ad esso riconducibile.

Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all'oggetto, alla luce dei principi e delle norme di diritto comunitario contenute nel trattato CE.

In particolare, l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358 del 1992, dispone, in ordine alle specifiche tecniche, che «salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione "o equivalente", è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati».

La menzione di un marchio determinato, infatti, pur se accompagnata dalla citazione «equivalente», appare comunque suscettibile di favorire i fornitori che si propongono di utilizzare prodotti del marchio indicato, nella misura in cui pone a carico di coloro che utilizzano prodotti analoghi l'onere di dimostrare l'equivalenza.

Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento italiano proprio per garantirne la piena coerenza ed il rispetto di quanto sancito dal trattato CE all'art. 28, in base al quale «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura dì effetto equivalente». Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, tale disposizione mira ad eliminare qualsiasi ostacolo, diretto o indiretto,

attuale o potenziale, alle correnti di scambi del commercio intracomunitario. (Commissione c. Repubblica italiana in causa C. 14/00; Commissione c. Paesi Bassi in causa C-359/93).

La libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo, con divieto di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente nel commercio tra Stati membri, sancita dal trattato CE, rappresenta un principio di carattere generale che, per sua natura, trova indistinta applicazione in materia di appalti pubblici di fornitura sia di importo superiore alla soglia comunitaria sia di importo inferiore alla soglia medesima.

Nel richiamare la circolare del 29 aprile 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie e le circolari del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 44 del 5 ottobre 2004 e n. 45 del 27 dicembre 2004 si ribadisce e si conferma che tutti gli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche tecniche» del bene oggetto di fornitura, dovranno contenere previsioni coerenti con i suddetti principi.

Il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario impone che tutte le amministrazioni interessate si conformino con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede di redazione dei nuovi bandi di gara e dell'allegata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici di fornitura di apparecchiature informatiche.

Si ricorda che la Commissione europea è già più volte intervenuta nei confronti del Governo italiano sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di appalti di forniture hanno pubblicato avvisi di gara in palese contrasto con il principio sancito dall'art. 28 del trattato CE.

Poiché la reiterazione da parte delle stazioni appaltanti dei descritti comportamenti, già censurati come illegittimi per violazione delle regole comunitarie sopra enunciate, potrebbe comportare condanne dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 228 del trattato CE, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Unione europea, si rende necessario sottolineare che, fermo restando il potere-dovere dello Stato di porre rimedio alla violazione comunitaria, come dispone la legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), tali ipotesi non rimarrebbero prive di conseguenza per i pubblici funzionari che vi hanno dato causa, a carico dei quali si dovrebbero adottare i provvedimenti previsti in tema di responsabilità amministrativa per danno all'erario.

Tutte le stazioni appaltanti sono quindi tenute ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza nell'intero territorio nazionale.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro
per le politiche comunitarie
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 91

05A11763

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 novembre 2005, n. **ACIU.2005.694.**

Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/03) - Ricognizione preventiva ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 795/04 - Settore tabacco.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

All'AGEA - Ufficio monocratico - Area controlli - Area aut. pagamenti

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla CIA

Alla Copagri

Alla O.N.T.

All'A.R.T.E.A.

All'A.V.E.P.A

All'A.G.R.E.A.

Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.

Al C.A.A. CIA. S.r.l.

Al C.A.A. Copagri

Al Coordinamento CAA

1. *Premessa.*

A partire dal 1° gennaio 2006, il regime di pagamento unico entrerà in vigore anche nel settore del tabacco (Regolamento (CE) n. 1782/2003 e n. 864/04 del Consiglio e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004).

L'Italia, con il decreto ministeriale n. 790/g-1 del 29 luglio 2005, ha stabilito i coefficienti di disaccoppiamento per il settore tabacco nella misura del 40% del

plafond complessivamente assegnato, per tutte le zone di produzione ad eccezione della regione Puglia per la quale tale coefficiente è stato fissato al 100%.

Come è noto, il nuovo regime di aiuto non è più legato alla effettiva produzione di tabacco, bensì alla superficie aziendale complessiva per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di condizionalità in materia di sanità pubblica, salute delle piante, ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione europea.

Con la presente, si intende disciplinare l'effettuazione, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004, di una ricognizione preventiva, finalizzata a:

comunicare agli agricoltori la situazione aziendale nel periodo di riferimento (campagna 2000, 2001 e 2002) così come risultante nelle basi dati del SIAN;

individuare e definire gli aventi diritto ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al periodo di riferimento;

indicare le eventuali cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali che consentano una differente determinazione dei dati del periodo di riferimento, secondo le modalità definite nel prosieguo della presente circolare.

La presente circolare disciplina le modalità di effettuazione della ricognizione preventiva nel settore tabacchicolo.

2. *La ricognizione preventiva.*

La ricognizione preventiva ha luogo a partire dal 1° dicembre 2005, fino al 31 gennaio 2006.

L'AGEA spedisce un'apposita comunicazione, conforme al fac-simile allegato alla presente circolare, a tutti gli agricoltori che hanno presentato una domanda di aiuto al tabacco, nel corso del periodo di riferimento o negli anni successivi, ma precedenti all'applicazione del regime unico di pagamento (prima del 1° gennaio 2006).

La lettera ed i moduli allegati saranno spediti con raccomandata a.r.

Sono oggetto di comunicazione i dati risultanti dalle basi di dati in possesso dell'AGEA relativamente al settore tabacco.

In particolare sono comunicati per ciascun anno:

i dati relativi alla superficie ammessa;

il quantitativo di tabacco ammesso all'aiuto.

Vengono altresì comunicati la superficie e il quantitativo a suo tempo ammesso, risultanti dalla media aritmetica della somma dei quantitativi ammissibili nelle tre campagne che costituiscono il periodo di riferimento.

Al fine di fornire un quadro completo della posizione del tabacchicoltore nei rapporti con l'amministrazione, vengono riportati, oltre ai dati di riferimento, anche le movimentazioni di quota e di azienda intervenuti nel periodo di riferimento (1° gennaio 2000/31 dicembre 2002) e nel periodo successivo dal 1° gennaio 2003 fino al 15 maggio 2004, comprensivi delle superfici relative.

Si fa presente che i dati comunicati (anagrafici e di consistenza aziendale) sono quelli noti alla scrivente Agenzia nel momento in cui la comunicazione stessa è inviata. Rimane quindi invariata la possibilità di una modifica dei dati del periodo di riferimento, a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'AGEA per quanto attiene le campagne di commercializzazione 2000, 2001, 2002.

3. *Individuazione dei beneficiari.*

Dall'analisi congiunta dell'art. 33 del Reg. (CE) 1782/2003 e degli articoli 13, 14 e 15 del Reg. (CE) n. 795/2004 risulta che:

1) possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'art. 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI,

oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera *a)*,

oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento;

2) nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine;

3) nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine;

4) nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi della data di presentazione di una domanda nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico relativamente al settore tabacchicolo, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Pertanto gli «aventi diritto» nel settore tabacchicolo sono coloro i quali hanno percepito un pagamento diretto nel periodo di riferimento. Oppure coloro che sono subentrati all'avente diritto, durante o dopo il periodo di riferimento, i quali conservano gli stessi diritti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) ai quali sono succeduti (totalmente e/o parzialmente).

Nessun titolo potrà essere attribuito a chi non presenterà domanda di fissazione dei titoli.

Il calcolo dei titoli può essere effettuato anche sulla base dei dati risultanti da annualità diverse (1997-1998-1999) da quelle del triennio di riferimento, o sulla base di una parte degli anni di riferimento, solo in funzione di motivate cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali che hanno determinato un danno alla produzione nel periodo considerato (art. 40 del Reg. CE n. 1782/2003).

I casi in cui è possibile trasferire i dati di riferimento del triennio da un soggetto ad un altro sono:

A) Eredità effettiva o anticipata (successione).

Nel caso di eredità effettiva vale la definizione prevista dal diritto nazionale. La domanda di pagamento viene presentata da parte dell'erede a proprio nome.

Il numero e valore dei titoli vengono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

Nel caso di successione anticipata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, rientrano anche:

a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Nel caso di successione anticipata revocabile il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore - persona fisica, che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che consentirebbe di ottenere il riconoscimento di titoli, sono considerati come la successione in un'azienda.

Qualora l'erede effettivo o anticipato sia già nelle condizioni previste per l'attribuzione autonoma dei titoli, indipendentemente, da quelli derivanti dalla successione, i titoli complessivi sono costituiti dalla somma di quelli derivanti dalla sua azienda e quelli effettivamente derivanti dalla successione delle unità produttive ereditate.

Nel caso di agricoltore erede che abbia iniziato l'attività nel periodo di riferimento o che richieda l'accesso alla riserva nazionale (cumulo di misure), viene attribuito un numero di titoli non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari ereditati e quelli autonomamente dichiarati nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un valore pari al più alto ottenibile applicando separatamente ciascuna delle misure per le quali possiede i requisiti.

B) Modifica di stato giuridico o denominazione.

In caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei titoli attribuibili all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a) il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b) in caso di cambiamento nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Le stesse regole si applicano qualora i casi previsti dal sopra citato art. 33 § 2 Reg. (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, rientra nell'ipotesi di modifica della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda, all'atto dell'avviamento del regime:

a) abbia esercitato attività agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;

b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attività agricola attraverso una società della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dal-

l'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività come affittuario di società della quale aveva il controllo;

c) abbia esercitato, come società, attività agricola attraverso uno o più propri soci.

C) Fusione di aziende e scissione di aziende.

Per «fusione» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, lettera *a)*, Reg. CE n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della medesima definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

Per «scissione» si intende la scissione di un agricoltore, definito come all'art. 2, lettera *a)*, Reg. CE n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della medesima definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi della medesima definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine.

Il numero e il valore dei titoli sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.

Si applicano le stesse regole qualora i casi previsti dall'art. 33, paragrafo 3, primo o secondo comma del Reg. (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione.

4. *La registrazione delle modifiche.*

I produttori potranno manifestare il loro accordo con quanto inserito nella comunicazione, ovvero notificare le modifiche, entro le date che saranno indicate nella comunicazione stessa; decorsi i termini previsti, vale la regola del «silenzio-assenso» e si procede al calcolo dei titoli provvisori sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione.

L'eventuale modificazione dei dati di riferimento già comunicati relativi agli importi ammissibili, derivante dalla soluzione di un contenzioso in atto intervenuta dopo l'avvio della ricognizione preventiva, è presa in considerazione ai fini del calcolo dei titoli.

I produttori, sia nel caso in cui debbano solo confermare il contenuto della comunicazione, sia nel caso in cui abbiano la necessità di procedere ad una modifica delle informazioni comunicate per la parte dei dati di riferimento (circostanze eccezionali) o per la parte della titolarità delle aziende nel periodo di riferimento (eredità, modifiche aziendali, acquisizioni con contratto di vendita, ecc.), dovranno recarsi presso i seguenti uffici per la registrazione delle conferme o modifiche, in particolare:

presso il Centro di assistenza agricola - CAA, a partire dal 1° dicembre 2005 e entro il 31 gennaio 2006 al quale ha conferito o intende conferire mandato, per confermare la propria situazione aziendale, oppure, producendo la suddetta documentazione giustificativa, per chiedere la registrazione delle variazioni intervenute all'interno del suo fascicolo aziendale. Sarà cura dello stesso produttore acquisire presso la propria associazione ogni utile documentazione ed informazione necessarie ai fini della ricognizione preventiva da svolgersi presso i CAA;

se non ha conferito, né intende conferire, mandato a nessun CAA, il produttore destinatario deve richiedere la variazione della propria situazione aziendale, indicandone le ragioni senza allegare alcun documento, mediante la compilazione della «Scheda per la verifica aziendale» (quadro *D)* allegata alla presente circolare, inviandola firmata, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, al seguente indirizzo: AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - c.p. 14326 - 00100 Roma.

Il produttore interessato sarà convocato per apportare le necessarie variazioni al fascicolo aziendale, avendo cura di acquisire, preventivamente, presso la propria associazione ogni utile documentazione ed informazione necessarie ai fini della ricognizione preventiva così come specificato nelle «Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa» allegata alla presente circolare.

5. *Regime di pagamento unico.*

A partire dall'entrata in vigore del regime di pagamento unico per il settore tabacchicolo (1° gennaio 2006) e con specifico riferimento alle procedure di costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale, di fissazione dei titoli e presentazione delle domande di accesso al regime di pagamento unico, i produttori agricoli si potranno avvalere dei CAA autorizzati oppure degli appositi sportelli resi disponibili dagli organismi pagatori competenti.

A partire dalla data di entrata in vigore del regime di pagamento unico anche per il settore tabacchicolo, trovano applicazione le disposizioni in materia di mandato previste dal decreto legislativo n. 165/1999, e successive modificazioni, e dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, art. 15.

6. *Integrazioni alla disciplina della ricognizione preventiva.*

Al fine di assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle regole concernenti l'effettuazione della ricognizione preventiva e più in generale della normativa comunitaria e nazionale sulla riforma della

PAC, è istituito presso l'AGEA un apposito gruppo di lavoro ristretto, la cui composizione sarà definita con separato provvedimento.

Sulle stesse questioni il gruppo elabora proposte di risoluzione che vengono adottate dall'AGEA con specifiche integrazioni alla presente circolare.

Le proposte di risoluzione saranno pubblicate sul sito dell'Agea all'URL http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/default.htm dove saranno pubblicati anche la presente circolare e le successive integrazioni.

Con analoghe integrazioni della presente circolare saranno fornite le informazioni relative ai successivi adempimenti previsti dall'attuazione del regime di pagamento unico, ed in particolare:

assegnazione dei titoli provvisori;

fissazione dei titoli;

domanda di accesso al regime di pagamento unico;

assegnazione dei titoli definitivi.

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore dell'Area coordinamento: NANNI

ALLEGATO

QUADRO F - SITUAZIONE DELLE CESSIONI / ACQUISIZIONI

Sez. I - CESSIONI / ACQUISIZIONI DI AZIENDA

T	Anno	Cognome e Nome / Ragione Sociale	CUAA	GV	%	Tipo

Sez. II - CESSIONI / ACQUISIZIONI DI QUOTA (TC1) E QUOTE RISCATTATE

T	Anno	Cognome e Nome / Ragione Sociale	CUAA	GV	%	Quota (kg)	Tipo

Sez. III - DATI PRODUTTIVI AZIENDE ACQUISITE			2000		2001		2002	
CUAA	Matricola Settoriale	GV	Superficie Ammessa	Tabacco a Premio	Superficie Ammessa	Tabacco a Premio	Superficie Ammessa	Tabacco a Premio

SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE
REG. (CE) N. 1782/2003

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA (CUAA) - CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE (se Ditta individuale)

ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA per la campagna 2005
CODICE UNICO di identificazione (CUAA) - CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

QUADRO B - RAPPRESENTANTE LEGALE

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

QUADRO C - MEDIA DEI DATI DEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 200

SUPERFICI RICONOSCIUTE C1 **ettari**

QUANTITA' PRODOTTE AMMESSE ALL'AIUTO

TABACCO C2 **chilogrammi**

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE
REG. (CE) N. 1782/2003

CUAA

QUADRO D - RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Gli eventi che possono incidere sul calcolo dell'aiuto comunitario sono previsti ed elencati di seguito.
Qualora risulti necessaria la compilazione della presente sezione, si ricorda che in merito alle caselle relative alla **"Documentazione giustificativa"** si dovrà apporre una **"X"** in corrispondenza del numero che individua la corrispondente tipologia documentale come riportato sulle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"** allegate alla presente comunicazione.

	FATTISPECIE PREVISTE agli artt. 33 e 40 del reg. (CE) n. 1782/2003 ovvero agli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004:	**Documentazione** – Fattispecie – **Codice**	**Descrizione**	**Documentazione giustificativa**								
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
A	Agricoltore succeduto in via ordinaria o anticipata ad un altro agricoltore (art. 13 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Successione mortis causa									
		2	Successione anticipata									
B	Agricoltore con modifica dello stato giuridico intercorsa durante o dopo le campagne di riferimento (art. 14 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Trasformazione ditta individuale in società									
		2	Trasformazione da società in ditta individuale									
		3	Trasformazione di forma societaria									
		4	Cambio di denominazione									
C	Agricoltore con avvenuta modifica alla sua struttura per scissione o fusione durante o dopo il quadriennio di riferimento (art. 15 reg. (CE) n. 795/2004)	1	Fusione									
		2	Scissione									
D	Agricoltore con dati delle campagne di riferimento condizionati da circostanze eccezionali (art. 16 reg. (CE) n. 795/2004) **Campagne da escludere** **2000** **2001** **2002**	1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare									
		2	Calamità naturale									
		3	Vincolo agroambientale interagente con la produttività aziendale nel quadriennio									
		4	Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola									
		5	Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio									
		6	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole									
		7	Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere gli aiuti comunitari per colpa di terzi									

Il sottoscritto,
ai fini della determinazione dei criteri di ammissibilità al regime di pagamento unico, ai sensi degli artt. 33 e 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003:

☐ conferma la propria posizione aziendale

☐ chiede la modifica/integrazione dei dati relativi alla propria posizione aziendale

Fatto a: ____________________

il: ______ / ______ / ______ ____________

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento: ____________ N° ________
Rilasciato da: ____________
il: ____________ Data scadenza: ____________

Ai sensi della Decreto Legislativo n. 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

____
Firma del dichiarante o del rappresentante legale

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 2002 - Sez I - Quantità di prodotto ammesse all'aiuto							
TIPO AIUTO		CAMPAGNA					
Gruppo Varietale	Descrizione	2000		2001		2002	
		Superfici Ammesse (ha)	Tabacco a Premio (kg)	Superfici Ammesse (ha)	Tabacco a Premio (kg)	Superfici Ammesse (ha)	Tabacco a Premio (kg)
01	FLUE CURED						
02	LIGHT AIR CURED						
03	DARK AIR CURED						
04	FIRE CURED						
05	SUN CURED						
07	KATERINI						

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 2002 - Sez II - Particelle tabacco

ZONA			COMUNE		DATI CATASTALI										
Cod. ISTAT											2000		2001		2002	
Prov	Zona	Descrizione	Cod. Istat Comune	Denominazione	SEZIONE	FOGLIO	PART.LLA	SUB	COD. COLTURA	Totali	Superficie Catastale Validata (ha)	Superficie Ammessa (ha)	Superficie Catastale Validata (ha)	Superficie Ammessa (ha)	Superficie Catastale Validata (ha)	Superficie Ammessa (ha)
079	1	ITALIA MERIDIONALE - PIANURA	123	ROCCA CANNUCCIA DI SOTTO		12	00123		37							
079	1	ITALIA MERIDIONALE - PIANURA	123	ROCCA CANNUCCIA DI SOTTO		12	00125		37							
079	1	ITALIA MERIDIONALE - PIANURA	123	ROCCA CANNUCCIA DI SOOTO		12	00321		37							
079	1	ITALIA MERIDIONALE - PIANURA	123	ROCCA CANNUCCIA DI SOOTO		12	00333		37							
										TOTALE ITALIA MERIDIONALE - PIANURA						
079	2	ITALIA MERIDIONALE - COLLINA	124	ROCCA CANNUCCIA DI SOPRA		12	00123		37							
079	2	ITALIA MERIDIONALE - COLLINA	124	ROCCA CANNUCCIA DI SOPRA		12	00125		37							
079	2	ITALIA MERIDIONALE - COLLINA	124	ROCCA CANNUCCIA DI SOPRA		12	00321		37							
079	2	ITALIA MERIDIONALE - COLLINA	124	ROCCA CANNUCCIA DI SOPRA		12	00333		37							
										TOTALE ITALIA MERIDIONALE - COLLINA						

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 795/2004		
cod	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
A **art. 13 reg. (CE) 795/2004: Successione o successione anticipata** *La successione anticipata comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo agricoltore può succedere per successione legittima.*		
1	**Successione mortis causa**	1 Copia del certificato di morte del titolare. 2 Scrittura notarile indicante la linea ereditaria. *oppure* 3 Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria. 4 Documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente. 5 Certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario. *oppure* 6 Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA e documento d'identità in corso di validità. **nel caso di coeredi:** 7 Delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente. **oppure** 8 Dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi. 9 Documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti.
2	**Successione anticipata**	1 Copia dell'atto. 2 Se la superficie aziendale trasferita non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto del trasferimento. 3 Certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo intestatario. *oppure* 4 Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA. 5 Documento di identità in corso di validità. 6 Consenso del dante causa
B **art. 14 reg. (CE) 795/2004: Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione** *Rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica anche il caso in cui l'agricoltore che gestisce l'azienda sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda.*		
1	**Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare**	1 Certificato di attribuzione partita IVA del nuovo soggetto. 2 Copia dello Statuto della nuova società. *ovvero* 3 Copia dell'atto negoziale con il quale avviene la trasformazione. 4 Certificato di Iscrizione alla CCIAA.
2	**Trasformazione da società in ditta individuale**	1 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società o atto equivalente. 2 Atto notorio di delega dei componenti della società liquidata in favore del socio che l'ha rilevata. 3 Certificato di attribuzione P. IVA del nuovo soggetto. *oppure* 4 Dichiarazione sostitutiva su esenzione dal possesso della P. IVA.
3	**Trasformazione di forma societaria**	1 Copia dello Statuto della nuova società. 2 Certificato di Iscrizione alla CCIAA del nuovo soggetto societario. 3 Copia dell'atto di variazione dello Statuto.
4	**Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita iva**	1 Certificato di Iscrizione alla CCIAA con la nuova denominazione e/o con la nuova partita iva.
C **art. 15 reg. (CE) 795/2004: Fusioni e scissioni** *Se due o più imprenditori individuali intendono fondere le loro rispettive aziende, dovranno conferirle in una nuova società secondo quanto previsto al punto B.1*		
1	**Fusione**	1 Copia dello statuto in caso di costituzione di società. *oppure* 2 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di fusione con società già costituita. 3 Certificato di attribuzione della partita IVA della nuova azienda costituitasi con la fusione. 4 Se la superficie aziendale oggetto di fusione non è tutta la SAU, atto notorio contenente l'elenco delle particelle oggetto della fusione.
2	**Scissione**	***In caso di scissione di società già costituita:*** *oppure* ***In caso di scissione per liquidazione:*** 1 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di scissione di società già costituita. 2 Verbale del liquidatore. 3 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società. 4 Certificato di attribuzione della P. IVA dei nuovi intestatari scaturiti dalla scissione. ***Se la superficie aziendale oggetto di scissione non è tutta la SAU:*** 5 Elenco delle particelle oggetto della scissione. 6 Atto notorio con l'indicazione della ripartizione particellare tra le aziende scisse.

Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa

FATTISPECIE DEL REGOLAMENTO (CE) 795/2004		
cod	**CASO**	**DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA**
D **art. 40 reg. (CE) 1782/2003 e art. 16 reg. (CE) 795/2004: Circostanze eccezionali** *Ai fini della dimostrazione dell'evento eccezionale occorre che siano rispettati i seguenti vincoli:* *- nesso tra evento eccezionale e minore aiuto percepito nella campagna considerata* *- documentabilità dell'evento secondo gli atti di seguito elencati* *- terzietà dell'agricoltore rispetto all'evento (indipendenza dalla volontà del produttore)*		
1	**Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare**	1 Certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte. ***oppure*** 2 Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento.
2	**Calamità naturale**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato. ***oppure*** 3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.). ***eventualmente accompagnato da:*** 4 Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. 5 Perizia assicurativa. 6 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.
3	**Vincolo agroambientale che ha influenzato la produttività aziendale nel quadriennio**	1 Dichiarazione sostitutiva sull'adesione al reg. 2078/92 o al reg. 1257/99 con specifica degli anni interessati e della superficie interessata (elenco particelle o copia delle domande relative ai regimi in questione) e della tipologia di misura applicata, atta a poter valutare l'effettiva influenza con la produttività aziendale. 2 Nel caso di azienda biologica che ha attivato la specifica misura o attraverso il reg. 2078/92 o attraverso il reg. 1257/99, dichiarazione sostitutiva con indicazione dell'inizio e fine impegno con allegato certificato di assoggettamento al reg. 2092/91 rilasciato dall'Organismo di Controllo responsabile per gli anni che interessano il periodo di riferimento o anche il periodo precedente come da art. 40 comma 2 del reg. 1782/03.
4	**Incendio doloso di terzi della produzione o di parti dell'azienda agricola**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Denuncia dell'evento all'autorità competente. 3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.). ***eventualmente accompagnato da:*** 4 Perizia assicurativa.
5	**Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio. ***eventualmente accompagnato da:*** 3 Atti giudiziari.
6	**Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento,periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, ecc. ***eventualmente accompagnato da:*** 3 Atti giudiziari.
7	**Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere gli aiuti comunitari per colpa di terzi**	1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento. 2 Copia di atto comprovante il fatto asseverato da terzi.

GUIDA ALL'USO DELLA SCHEDA PER LA VERIFICA AZIENDALE

Come leggere la scheda

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sull'assegnazione di **"titoli"** individuali calcolati sulla base dei dati produttivi, per il settore Tabacco, delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite **"periodo di riferimento"**.
La presente scheda riporta i dati relativi al settore Tabacco, del periodo di riferimento, che dal 1 gennaio 2006 confluiranno nel regime di pagamento unico ed ha il solo scopo di verificare se siano intervenuti eventi modificativi della compagine aziendale che possano influire sul calcolo dei "titoli" .
Questi **eventi**, descritti nei citati regolamenti comunitari, sono:
Successione o successione anticipata
Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione
Fusioni e scissioni
Circostanze eccezionali
I dati contenuti nella scheda identificano le particelle, le quantità prodotte dall'azienda nel citato periodo di riferimento che siano ritenute ammissibili all'erogazione dell'aiuto.
Le chiediamo di controllare tutti i dati per verificare se la scheda è esatta in tutte le sue parti.

Cosa fare dopo aver letto la scheda

Se è esatta (non è intercorso nessuno degli eventi sopra citati):
Si rechi, **a partire dal 1 dicembre 2005** e **entro il 31 gennaio 2006**, presso il **Centro di Assistenza Agricola – CAA** al quale ha conferito o intende conferire mandato, per **confermare** la propria situazione aziendale. A tal fine sarà cura della S.V. recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.
Se, invece, non è attualmente associato a nessuna associazione di produttori di tabacco e non ha conferito, né intende conferire, mandato a nessun **CAA**, deve confermare la propria situazione aziendale firmando il Quadro D ed inviandolo entro e non oltre il **31 gennaio 2006**, al seguente indirizzo:
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
C.P. 14326
00100 ROMA

Anche in questo caso la S.V. deve recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

Se non è esatta (è intercorso uno o più degli eventi sopra citati):

- Si rechi, **a partire dal 1 dicembre 2005** e **entro il 31 gennaio 2006**, presso il **Centro di Assistenza Agricola – CAA** al quale ha conferito o intende conferire mandato, portando con sé l'eventuale documentazione specificata sulle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**, e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale. A tal fine sarà cura della S.V. recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.
- Se, invece, non è attualmente associato a nessuna associazione di produttori di tabacco e non ha conferito, né intende conferire, mandato a nessun **CAA**, deve richiedere la variazione della propria situazione aziendale indicandone le ragioni **senza allegare alcun documento,** mediante la compilazione del Quadro D, da inviare firmato, entro e non oltre il **31 gennaio 2006**, al seguente indirizzo:
  AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
  C.P. 14326
  00100 ROMA
  Ella sarà convocata **per apportare le necessarie variazioni al Suo fascicolo aziendale, dietro presentazione della documentazione giustificativa specificata nelle** "Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"**.** Anche in questo caso la S.V. deve recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione risultante all'Anagrafe Tributaria non coincida esattamente con il cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B – RAPPRESENTANTE LEGALE

Vengono riportati i dati presenti nel SIAN.

QUADRO C - MEDIA DEI DATI DEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 2002

Vengono riportate le medie dei dati aziendali, dettagliati nel successivo quadro E.

QUADRO D – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS AZIENDALE

Il Quadro D deve essere utilizzato per **confermare** la situazione aziendale illustrata nella scheda, oppure per **richiederne la variazione**.

Nelle **"Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa"** sono elencate le casistiche di variazioni ammissibili e la documentazione giustificativa da produrre a supporto della richiesta.

QUADRO E - DATI DI RIFERIMENTO DELLE CAMPAGNE 2000 2001 2002

Sez. I – Quantità di prodotto ammesse all'aiuto
Nella sezione I del quadro E vengono riepilogati, per l'azienda, i dati relativi alle superfici coltivate e alle quantità di prodotto (tabacco) ammissibili all'aiuto, per ciascuna campagna di riferimento.

Sez. II – Particelle tabacco
Nella sezione II del quadro E vengono elencate tutte le particelle dichiarate nelle denunce di coltivazione prese in considerazione per le campagne di riferimento in presenza di una corrispondente domanda di aiuto alla produzione di tabacco.
Per ogni particella viene riportata la superficie catastale valicata (in ettari) e quella ammessa alla produzione (in ettari).
I dati sono riepilogati in base alle zone determinate per la gestione della riserva nazionale di cui all'allegato A del Decreto MiPAF n. D/118 del 24 marzo 2005:

QUADRO F – SITUAZIONE DELLE CESSIONI / ACQUISIZIONI

Sez. I - Cessioni/Acquisizioni di azienda
Vengono riportate le seguenti informazioni:
"T" – Indica se Acquisizione (**"A"**) o Cessione (**"C"**);
"Anno" – Indica l'anno di cessione/acquisizione;
"Cognome e Nome / Ragione Sociale" – Produttore acquisito o al quale si è ceduto;
"CUAA" – Codice unico di identificazione Azienda Agricola (CUAA) – Codice Fiscale del produttore acquisito o al quale si è ceduto;
"GV" – Gruppo Varietale ceduto/acquisito;
"%" – percentuale di cessione/acquisizione;
"Tipo" – Indica il titolo di cessione/acquisizione
1 – Vendita;
2 – Variazione ragione sociale;
4 – Eredità;
5 – Aggregazione per nucleo familiare;

Sez. II - Cessioni/Acquisizioni di quota (TC1) e quote riscattate
Vengono riportate le seguenti informazioni:
"T" – Indica se Acquisizione (**"A"**) o Cessione (**"C"**);
"Anno" – Indica l'anno di cessione/acquisizione;
"Cognome e Nome / Ragione Sociale" – Produttore acquisito o al quale si è ceduto;
"CUAA" – Codice unico di identificazione Azienda Agricola (CUAA) – Codice Fiscale del produttore acquisito o al quale si è ceduto;
"GV" – Gruppo Varietale ceduto/acquisito;
"%" – percentuale calcolata di cessione/acquisizione;
"Quota (kg)" – Indica il quantitativo di tabacco oggetto di cessione/acquisizione;
"Tipo" – Indica se la cessione /acquisizione è oggetto di **TC1** (**"TC"**) oppure quote riscattate (**"RQ"**);

Sez. III - Riepilogo dati produttivi aziende acquisite
Per il periodo di riferimento (2000-2001-2002) vengono riportati i dati produttivi dei produttori acquisiti con l'indicazione del CUAA, della Matricola settoriale, del Gruppo Varietale (**"GV"**) della superficie ammessa (in ettari) e quantitativo di tabacco a premio (in kg.)

ATTENZIONE: NON POSSONO ESSERE RICHIESTE VARIAZIONI DEI DATI DI RIFERIMENTO DI CUI AL QUADRO E.

La conferma o meno della situazione aziendale non pregiudica la variazione dei dati delle campagne del periodo di riferimento a seguito della soluzione, attraverso le procedure vigenti, di eventuale contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene ai procedimenti amministrativi relativi alle campagne 2000, /2001, e 2002.

Data

Protocollo

Egregio tabacchicoltore,

il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea ha introdotto il regime di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di "titoli individuali" che saranno assegnati, per il settore tabacco, sulla base degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda tabacchicola nel periodo preso a riferimento (campagne 2000-2001-2002).

Con D.M. n. 790/g-1 del 29.7.2005, l'Italia ha stabilito i coefficienti di disaccoppiamento per il settore tabacco nella misura del 40% del plafond complessivamente assegnato all'Italia per tutte le zone di produzione ad eccezione della Regione Puglia per la quale tale coefficiente è stato fissato al 100%. Nel seguito, quanto riportato viene riferito esclusivamente alla componente disaccoppiata dell'aiuto.

Questo nuovo regime di aiuto, che per il settore tabacco entra in vigore dal 1 gennaio 2006, non è più legato alla produzione di tabacco, bensì alla superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei criteri di "condizionalità" in materia di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente dettati dalla Commissione Europea (disaccoppiamento degli aiuti, rispetto alla produzione).

L'attribuzione degli aiuti sarà subordinata all'assegnazione iniziale di "titoli".

Il valore dei titoli è individuato tenendo conto degli aiuti percepiti nelle campagne di riferimento, mentre il numero dei titoli è ricavato in funzione del numero di ettari di superficie a tabacco.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone che gli "aventi diritto" ad accedere al nuovo regime di aiuto sono gli agricoltori in attività alla data in cui presenteranno domanda a questo nuovo regime, che hanno percepito gli aiuti comunitari nel periodo di riferimento.

I casi in cui è possibile, di fatto, trasferire la titolarità dei dati del periodo di riferimento da un soggetto ad un altro sono:

- Successione effettiva o anticipata
- Modifica di stato giuridico o denominazione
- Fusione
- Scissione

A tal proposito il regolamento della Commissione Europea n. 795/2004 prevede, all'articolo 12, la possibilità per lo Stato Membro di procedere alla individuazione degli agricoltori che hanno titolo ad accedere a questo nuovo regime.

Al fine di fornirLe un quadro completo della sua posizione di tabacchicoltore nei rapporti con l'Amministrazione, si è ritenuto di indicare, oltre ai dati di riferimento, anche le movimentazioni di quota e di azienda intervenuti nel periodo di riferimento (01.01.2000/31.12.2002) ed in quello dal 01.01.2003 al 15.05.2004, comprensivi delle superfici relative.

Il calcolo dei titoli potrà essere effettuato sulla base dei dati risultanti da campagne diverse da quelle del periodo di riferimento o sulla base di una parte degli anni di riferimento solo su Sua richiesta, in funzione di motivate **cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ovvero in funzione dell'assunzione di impegni agroambientali** che hanno determinato una minore produzione in una o più campagne del periodo di riferimento.

Segua quindi scrupolosamente le istruzioni accluse alla presente comunicazione e, qualora intenda segnalare una delle circostanze che modificano i dati che individuano l'azienda, ovvero il ricorrere dei casi sopra citati che potrebbero aver causato una minore produzione, predisponga la documentazione giustificativa indicata nelle istruzioni allegate.

In ogni caso, si rechi comunque, **a partire dal 1 dicembre 2005** e **entro il 31 gennaio 2006**, presso il **Centro di Assistenza Agricola – CAA** al quale ha conferito o intende conferire mandato, per **confermare** la propria situazione aziendale, oppure, producendo la suddetta documentazione giustificativa, per chiedere la **registrazione delle variazioni** intervenute all'interno del suo fascicolo aziendale. A tal fine sarà cura della S.V. recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

Se invece non ha conferito mandato a nessun CAA, né ha intenzione di farlo, invii, **entro il 31 gennaio 2006**, all'indirizzo riportato nelle istruzioni allegate alla presente comunicazione la richiesta di variazioni, ovvero, **a partire dal 1 dicembre e entro il 31 gennaio 2006**, si rechi presso lo sportello Agea all'indirizzo indicato nelle istruzioni. Anche in questo caso la S.V. deve recarsi, preventivamente, presso la propria Associazione per acquisire ogni utile documentazione ed informazione.

In assenza di un suo riscontro, **entro il termine del 31 gennaio 2006**, saranno confermate d'ufficio le informazioni contenute nella presente comunicazione relative all'identificazione dell'azienda.

ATTENZIONE: ***i dati relativi alle campagne di riferimento riportati nella presente comunicazione sono relativi alle quantità di tabacco prodotte, ammissibili al pagamento e alla superficie riconosciuta alla data odierna; la Sua risposta alla presente comunicazione, con le modalità e nei termini sopra indicati, non pregiudica la possibilità di una variazione dei dati delle campagne di riferimento a seguito della soluzione di eventuali situazioni di contenzioso in essere con l'Amministrazione per quanto attiene i pagamenti relativi alle campagne 2000, 2001 e 2002 .***

Una volta ultimata la "ricognizione preventiva delle posizioni aziendali" cui è destinata la presente comunicazione, l'Amministrazione procederà alla definizione dei **titoli provvisori**, con la spedizione di una successiva comunicazione entro il 15 aprile 2006.
La comunicazione di cui sopra sarà inviata a tutti i tabacchicoltori **aventi diritto** individuati sulla base della risposta alla presente.
Con tale comunicazione Le saranno inoltre fornite tutte le ulteriori istruzioni per la presentazione della domanda di accesso al regime unico di pagamento per l'anno 2006

Collabori quindi con puntualità ed attenzione, nel suo interesse, a questo adempimento che Le viene richiesto; la precisa individuazione dei soggetti e delle imprese ai quali dovranno essere successivamente attribuiti i "titoli" all'aiuto è un passaggio fondamentale per una corretta e serena gestione di tutti i procedimenti amministrativi che l'attuazione della riforma della PAC richiede.

Il Presidente dell'AGEA

05A11755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Sicert S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 2 dicembre 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 10 settembre 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Sicert S.r.l. con sede legale in piazza S. Giovanni in Laterano, 60 - 00147 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A11811

Accettazione delle dimissioni del commissario liquidatore delle società Fid. In. Gest. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a., Finasmark Finanziaria S.p.a., tutte con sede in Milano, ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e sua sostituzione.

Con decreto ministeriale 26 novembre 2005 sono state accettate le dimissioni del dott. Alberto Garocchio dall'incarico di commissario liquidatore delle società Fid. In. Gest. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a., Finasmark Finanziaria S.p.a., tutte con sede in Milano ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e si è provveduto alla sostituzione nominando commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa predette, il dott. Bernardo Draghetti, nato a Firenze il 16 dicembre 1964, con studio in Milano, c.so Venezia n. 3.

05A11716

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento del C.R.A. - Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo, noce e prunoidee.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo, noce e prunoidee nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» e le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base», sono ubicate presso l'azienda sperimentale dell'Istituto a Tor Mancina, comune di Monterotondo (Roma).

05A11772

Riconoscimento del CAV - Centro attività vivaistiche di Faenza quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee e prunoidee.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, il CAV - Centro attività vivaistiche di Faenza è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee e prunoidee, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» e le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base» sono ubicate presso l'azienda del CAV - Centro attività vivaistiche, sita a Faenza (Ravenna), via Tebano n. 144.

05A11773

Riconoscimento del C.R.A. - Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di agrumi.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale degli agrumi nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» sono ubicate presso la sede dell'Istituto, corso Savoia, 190 - Acireale (Catania), mentre le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base» sono ubicate presso l'azienda sperimentale Palazzelli in comune di Lentini (Siracusa).

05A11774

Riconoscimento del C.R.A. - Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma - Sezione di Forlì, quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione prima fase per i materiali di propagazione vegetale della fragola.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma - Sezione di Forlì del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di fragola, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» sono ubicate presso l'azienda «Martorano 5», sita in Martorano di Cesena (Forlì - Cesena), via Calcinaro n. 1920, mentre le strutture del centro di premoltiplicazione prima fase per i materiali di categoria «base» sono ubicate presso l'azienda dell'Istituto, sita in Magliano di Forlì (Forlì - Cesena), via Maglianella n. 16.

05A11775

Riconoscimento di Veneto agricoltura - Centro sperimentale «Pradon» di Porto Tolle quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, il centro sperimentale «Pradon» di Porto Tolle (Rovigo) di Veneto agricoltura è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» e le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base» sono ubicate presso il centro sperimentale «Pradon», sito in Porto Tolle (Rovigo), via Pradon n. 21.

05A11776

Riconoscimento dell'Università degli studi di Bari - Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata, quale centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di agrumi, olivo e prunoidee.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, il Dipartimento di protezione delle piante e microbiologia applicata dell'Università degli studi di Bari è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di agrumi, olivo e prunoidee, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» sono ubicate presso l'azienda didattico-sperimentale «P. Martucci» sita in comune di Valenzano (Bari), contrada Marrone.

05A11777

Riconoscimento del centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia» di Locorotondo quale centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di agrumi, olivo e prunoidee.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, Il centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia» di Locorotondo è stato riconosciuto quale centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di agrumi, olivo e prunoidee, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base» sono ubicate presso la sezione operativa Amendolecchia in agro di Massafra (Taranto) per gli agrumi, presso la sezione operativa Conca d'Oro in agro di Palagiano (Taranto) per l'olivo e presso la sezione operativa Ferragnano in agro di Locorotondo (Bari) per prunoidee e portinnesti micropropagati.

05A11778

Riconoscimento del centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, il centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» sono ubicate presso l'azienda del centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg, sita in comune di Vadena (Bolzano), mentre le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base sono ubicate presso l'azienda Ferrari di Cascina Sale, sita in comune di Corzano (Brescia).

05A11779

Riconoscimento dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, l'Istituto agrario di San Michele all'Adige è stato riconosciuto quale Centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di pomoidee, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base» e le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base» sono ubicate presso l'azienda dell'Istituto agrario, sita in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach, 2.

05A11780

Riconoscimento del CNR - Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree - Azienda sperimentale «Santa Paolina» di Follonica quale centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, l'azienda sperimentale «Santa Paolina» dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche è stata riconosciuta quale centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base», sono ubicate presso l'azienda sperimentale «Santa Paolina» sita in Follonica (Grosseto), via Aurelia n. 49.

05A11781

Riconoscimento del CAV - Centro attività vivaistiche di Faenza quale centro di conservazione per la premoltiplicazione e centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di fragola e olivo.

Con decreto ministeriale 7 settembre 2005 del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, il CAV - Centro attività vivaistiche di Faenza è stato riconosciuto quale centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di fragola e olivo, centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale prima fase di fragola e

centro di premoltiplicazione per i materiali di propagazione vegetale di olivo, nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

Le strutture del centro di conservazione per la premoltiplicazione per i materiali di categoria «pre-base», del centro di premoltiplicazione per i materiali di categoria «base» di olivo e del centro di premoltiplicazione prima fase per i materiali di categoria «base» di fragola, sono ubicate presso l'azienda del CAV - Centro attività vivaistiche, sita in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 144.

05A11782

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dulcexan»

Estratto determinazione AIC/N n. 648 del 2 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DULCEXAN, nella forma e confezione «750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone a 20 ml;

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, cap 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione:

«750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml, A.I.C. n. 035919048 (in base 10), 128568 (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali soluzione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a. r. l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: Alprazolam 750 microgrammi;

eccipienti: Alcool 13 ml; Acqua depurata 5 ml; Aroma pompelmo 2 ml; Sodio saccarinato 1 g; Glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Dulcexan è indicato nel trattamento dell'asma. Dulcexan è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml, A.I.C. n. 035919048 (in base 10), 128568 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 035919048 «750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11788

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xenetix»

Estratto determinazione AIC/N n. 649 del 2 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: XENETIX nelle forme e confezioni:

«300 mg/ml soluzione iniettabile «10 sacche in polipropilene 100 ml;

«300 mg/ml soluzione iniettabile «10 sacche in polipropilene 150 ml;

«300 mg/ml soluzione iniettabile «10 sacche in polipropilene 200 ml;

«300 mg/ml soluzione iniettabile «10 sacche in polipropilene 500 ml;

«350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml;

«350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml;

«350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml;

«350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Guerbet con sede legale e domicilio in BP57400, F95943 - Roissy CdG Cedex (Francia).

Confezione:

«300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml;

A.I.C. n. 032830299 (in base 10), 0Z9WUV (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti).

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: iobitridolo 65,81 g, corrispondente a iodio 30 g

Eccipienti: edetato bisodico di calcio 0,01 g; cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml

Confezione: «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml - A.I.C. n. 032830301 (in base 10) 0Z9WUX (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti).

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: iobitridolo 65,81 g, corrispondente a iodio 30 g.

Eccipienti: Edetato bisodico di calcio 0,01 g; Cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml, A.I.C. n. 032830313 (in base 10), 0Z9WV9 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti).

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: iobitridolo 65,81 g, corrispondente a iodio 30 g.

Eccipienti: Edetato bisodico di calcio 0,01 g; Cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 032830325 (in base 10), 0Z9WVP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti).

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: iobitridolo 65,81 g, corrispondente a iodio 30 g;

Eccipienti: Edetato bisodico di calcio 0,01 g; Cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml, A.I.C. n. 032830337 (in base 10), 0Z9WW1 (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti).

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: iobitridolo 76,78 g, corrispondente a iodio 35 g;

Eccipienti: Edetato bisodico di calcio 0,01 g; Cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml;

Confezione: «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml, A.I.C. n. 032830349 (in base 10) 0Z9WWF (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti);

Composizione: 100 ml contengono:

Principio Attivo: iobitridolo 76,78 g, corrispondente a iodio 35g

Eccipienti: Edetato bisodico di calcio 0,01 g; Cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Confezione: «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml, A.I.C. n. 032830352 (in base 10), 0Z9WWJ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti);

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: Iobitridolo 76,78 g, corrispondente a iodio 35 g;

Eccipienti: Edetato bisodico di calcio 0,01 g; Cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml;

Confezione: «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml, A.I.C. n. 032830364 (in base 10) 0Z9WWW (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health (ex Federa Limoges). F - 87021 Limoges - Francia, 87, Rue de Dion Bouton (produzione, confezionamento e controllo); Guerbet, BP 57400 F95943 - Roissy CdG Cedex - Francia (rilascio dei lotti);

Composizione: 100 ml contengono:

Principio attivo: iobitridolo 76,78 g, corrispondente a iodio 35 g;

Eccipienti: Edetato bisodico di calcio 0,01 g; Cloridrato di trometamina 0,268 g; Trometamina 0,0364 g; HCl-NaOH quanto basta a 7,3 pH; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: adulti e bambini da sottoporre a: urografia endovenosa - tomografia computerizzata (TC) del cranio e del corpo - angiografia a sottrazione digitale (DSA) endovenosa - arteriografia - angiocardiografia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 032830299 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml;

Classe: C.

Confezione:

A.I.C. n. 032830301 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml;

Classe: C.

Confezione:

A.I.C. n. 032830313 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml;

Classe: C.

Confezione:

A.I.C. n. 032830325 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml;

Classe: C.

Confezione:

A.I.C. n. 032830337 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml;

Classe: C.

Confezione:

A.I.C. n. 032830349 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml;

Classe: C.

Confezione:

A.I.C. n. 032830352 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml;

Classe: C.

Confezione:

A.I.C. n. 032830364 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml;

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 032830299 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile;

Confezione:

A.I.C. n. 032830301 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile;

Confezione:

A.I.C. n. 032830313 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile;

Confezione:

A.I.C. n. 032830325 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile;

Confezione:

A.I.C. n. 032830337 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 100 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile;

Confezione:

A.I.C. n. 032830349 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 150 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile;

Confezione:

A.I.C. n. 032830352 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 200 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile;

Confezione:

A.I.C. n. 032830364 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» 10 sacche in polipropilene 500 ml - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11786

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Bioprogress»

Estratto determinazione AIC/N n. 650 del 2 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO BIOPROGRESS anche nella forma e confezione: «500 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, cap 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione:

«500 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 031291038 (in base 10), 0XUXNY (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio farmaceutico E Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione confezionamento controlli).

Composizione: ogni compressa da 500 mg contiene:

Principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

Eccipienti: Amido 147 mg; Polivinilpirrolidone 14 mg; Talco 32 mg; Magnesio stearato 7 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati febbrili e di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«500 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 031291038 (in base 10), 0XUXNY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 031291038 «500 mg compresse» 20 compresse - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panatrix»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 658 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana s.r.l., (codice fiscale 03589790587), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1004, 00156 - Roma.

Medicinale: PANATRIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 036015016 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036015028 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036015030 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036015042 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone polvere + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036015055 - «2 g polvere per infusione» flacone.

È ora trasferita alla società: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone s.r.l. (codice fiscale 08205300588), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loralin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 659 del 2 dicembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana s.r.l. (codice fiscale 03589790587), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1004, 00156 - Roma.

Medicinale: LORALIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035750013 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035750025 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone s.r.l., (codice fiscale 08205300588), con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tildiem»

Estratto determinazione AIC/N n. 917 del 2 dicembre 2005

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38, cap 20154, codice fiscale 06685100155.

Medicinale: TILDIEM.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli eccipienti limitatamente all'aggiunta dell'eccipiente sodio cloruro in quantità di 0,5 mg.

La composizione varia da:

una fiala di liofilizzato contiene: mannitolo 100,0 mg;

una fiala di solvente contiene: Acqua per preparazioni iniettabili 3,0 ml;

a:

una fiala di liofilizzato contiene: mannitolo 100,0 mg; sodio cloruro 0,5 mg;

una fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 3,0 ml;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025278084 - «50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione» 5 fiale + 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folina»

Estratto determinazione AIC/N n. 933 del 2 dicembre 2005

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, cap 20100, Italia, codice fiscale 07254500155.

Medicinale: FOLINA.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli stampati, limitatamente al paragrafo 4.6 Gravidanza e allattamento dell'RCP: In particolare la sostituzione della frase: «L'uso del farmaco non è controindicato dopo il terzo mese di gravidanza e in corso di allattamento» con la frase: «L'uso del farmaco non è controindicato in gravidanza e in corso di allattamento. Non vi sono dati di sicurezza per un impiego a dosi superiori a 4-5 mg/die; pertanto in tali situazioni la dose giornaliera non deve superare i 5 mg». Il nuovo riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il nuovo foglio illustrativo corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli Standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 002309033 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso i.m.» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 002309045 - «5 mg capsule rigide» 20 capsule

a:

A.I.C. n. 002309033 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 002309045 - «5 mg capsule molli» 20 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11789

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene IG Farmaceutici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 643 del 29 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INDOBUFENE IG FARMACEUTICI, nella forma e confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, CAP 85033, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036765016 (in base 10), 131ZBS (in base 32).

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Quinto De Stampi - Rozzano (Milano) via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui la iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036765016 (in base 10), 131ZBS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036765016 «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11765

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobloc»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 644 del 29 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INDOBLOC, nella forma e confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili;

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, cap 85033, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036758011 (in base 10), 131SHV (in base 32).

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Quinto De Stampi - Rozzano (Milano) via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui la iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n 036758011 (in base 10), 131SHV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036758011 «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11766

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene Pharmeg»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 646 del 29 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INDOBUFENE PHARMEG nlla forma e confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili;

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via Dei Giardini n. 34, cap 85033, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036762019 (in base 10), 131WF3 (in base 32).

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Quinto De Stampi - Rozzano (Milano) via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui la iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorpcrea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036762019 (in base 10), 131WF3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036762019 «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11767

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 645 del 29 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INDOBUFENE FG, nella forma e confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili;

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, cap 85033, codice fiscale n. 01444240764.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036759013 (in base 10), 131TH5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Quinto De Stampi - Rozzano (Milano) via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui la iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036759013 (in base 10), 131TH5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036759013 «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11768

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indobufene Ipso-Pharma»

Estratto detrminazione A.I.C./N n. 651 del 2 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INDOBUFENE IPSO-PHARMA, nella forma e confezione «200 mg compresse» 30 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, cap 85033, Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036760015 (in base 10), 131UGH (in base 32).

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Quinto De Stampi - Rozzano (Milano) via Volturno n. 48 (tutte).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo indobufene 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 200 mg; cellulosa microcristallina 63 mg; carbossimetilamido sodico (tipo A) 50 mg; sodio laurilsolfato 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antiaggregante nelle condizioni patologiche in cui la iperattività o l'attivazione piastrinica possono avere un ruolo determinante nella patogenesi del trombo, come per esempio: vasculopatie ischemiche cardiache e cerebrali, arteriopatie periferiche su base aterosclerotica, trombosi venose, dislipidemie e diabete. Prevenzione dell'attivazione della trombogenesi durante la circolazione extracorporea (emodialisi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036760015 (in base 10), 131UGH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036760015 «200 mg compresse» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quallo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11769

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501290/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.